REGOLAMENTO
DI ISTITUZIONE E DI DISCIPLINA
DEL CORPO DELLE GUARDIE DI FINANZA

TITOLO I.
ISTITUZIONE.

CAPO I.
Ordinamento.

Art. 1. — *Ripartizione territoriale.*

Il corpo delle guardie di finanza è ripartito per provincie; le guardie di ogni provincia sono riunite in un solo circolo, o divise in più circoli; ogni circolo può comprendere una o più luogotenenze; ogni luogotenenza una o più brigate stanziali, volanti, di mare, di porto, lago o laguna.

I circoli, le luogotenenze e le brigate prendono la denominazione dal luogo dove hanno la sede.

Art. 2. — *Comando.*

§ 1. A capo del circolo è un ispettore, al quale, nei circoli di maggiore importanza, può essere aggiunto un sottoispettore.

§ 2. A capo dei circoli meno importanti può essere un sottoispettore od un tenente. I tenenti però non possono venir delegati a capi di circolo, se non hanno l'idoneità voluta per l'avanzamento a sottoispettore e due anni di grado. È fatta eccezione rispetto alle supplenze temporanee, per le quali possono essere delegati tenenti che non abbiano ancora la sopradetta condizione d'idoneità, ed anche sottotenenti, purchè questi e quelli per grado o per anzianità, non siano inferiori agli altri ufficiali del circolo.

§ 3. Il comando di luogotenenza è dato ad un tenente o sottotenente.

A comandante delle luogotenenze di minore importanza può essere chiamato un maresciallo od un brigadiere che abbia le volute condizioni d'idoneità.

§ 4. Le brigate sono comandate, a seconda della loro importanza, da marescialli, da brigadieri o da sottobrigadieri.

§ 5. Le brigate, di regola, sono composte del comandante e di un numero di guardie non minore di 4. Alle brigate più importanti possono essere assegnati più graduati.

Dove i bisogni della vigilanza non richiedono l'istituzione di apposita brigata di porto, lago o laguna, il personale occorrente pel servizio relativo, è assegnato alla brigata stanziale del luogo.

§ 6. La gradazione gerarchica del corpo delle guardie di finanza è la seguente:

a) Comando di brigata;
b) Comando di luogotenenza;
c) Capo di circolo;
d) Intendenza di finanza;
e) Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle).

Essa deve osservarsi nella trasmissione di rapporti ed ordini per affari di servizio, nel presentare reclami e nel rispondervi, salvo, trattandosi di affari di servizio, i casi di assoluta urgenza, la quale, quando si tratti di inferiori verso superiori, dovrà essere riconosciuta giustificabile mediante dichiarazione scritta dell'autorità cui sarà stato diretto il rapporto o il reclamo.

Art. 3. — *Depositi d'istruzione.*

§ 1. Per decreto ministeriale potranno modificarsi, ed anche istituirsi nuove sedi dei depositi per l'istruzione degli allievi-guardie.

Sarà parimenti istituito un deposito d'istruzione speciale per preparare agli esami di sottobrigadiere i giovani arruolati nel corpo e forniti di licenza ginnasiale o tecnica, i quali dopo un corso non minore di quattro mesi, superando felicemente gli esami, potranno essere promossi sottobrigadieri.

§ 2. I depositi degli allievi-guardie sono di regola comandati dal capo di circolo locale, ma possono essere da ufficiali superiori del corpo indipendenti dal detto capo di circolo.

Il deposito speciale degli allievi-guardie per i posti di sottobrigadiere, deve essere comandato da un ufficiale superiore indipendente dal capo di circolo.

§ 3. Le norme per l'istruzione sono date dal Direttore generale delle gabelle.

Art. 4. — *Determinazione del ruolo organico e della divisione territoriale.*

§ 1. Con decreto reale è fissato il ruolo organico del corpo ed è assegnato il personale per ciascuno dei depositi di istruzione accennati nel precedente articolo.

§ 2. Con decreto ministeriale sono stabiliti:

a) la divisione del territorio del regno in circoli, luogotenenze e brigate;

b) il riparto del personale fra le brigate.

CAPO II.
Reclutamento.

Art. 5. — *Arruolamento delle guardie.*

§ 1. Il Direttore generale delle gabelle determina quando debbono essere aperti gli arruolamenti, e fissa il numero degli individui che possono essere arruolati.

§ 2. L'aspirante per ottenere l'ammissione deve soddisfare alle condizioni dell'articolo 6 della legge 8 aprile 1881, sia o no concorso alla leva militare, presentando i seguenti documenti:

a) certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui consti che è cittadino del regno o naturalizzato;

b) dichiarazione dell'ufficiale di stato civile del luogo di domicilio, in prova che non è ammogliato, nè vedovo con prole;

c) atto autentico di nascita, dal quale consti che ha compiuto il diciottesimo e non oltrepassato il trentesimo anno di età;

d) certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale, tanto del luogo di nascita come di quello in cui l'aspirante ha stabile domicilio, dal quale risulti che non ha subìto condanne, nè è imputato di reati, che importino pene superiori a quello di polizia secondo le leggi penali generali;

e) certificato rilasciato dal sindaco del comune nel quale ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, che attesti la buona condotta dell'aspirante, vistato dall'autorità politica del circondario, in cui abbia dimorato durante l'ultimo anno;

f) atto di consenso del padre, od in mancanza del padre quello della madre, ed in mancanza di entrambi quello del tutore espressamente autorizzato dal consiglio di famiglia, se l'aspirante è minorenne. Se l'aspirante è emancipato, deve presentare l'atto di consenso del curatore parimenti autorizzato dal consiglio di famiglia.

§ 3. Per gli aspiranti al servizio di mare, occorre inoltre che sia comprovata la loro speciale idoneità, a mezzo delle capitanerie di porto, o degli uffici di porto da esse delegati.

§ 4. Non sono ammesse le attestazioni indicate sotto le lettere *d* e *e* del § 2 del presente articolo, qualora siano di tre mesi anteriori alla data, in cui vengono prodotte.

§ 5. Gli aspiranti, provenienti dall'esercito o dall'armata, possono essere ammessi sino a 35 anni. Per coloro che furono licenziati da non più di tre mesi basta la presentazione del foglio dell'ottenuto congedo, munito della dichiarazione di buona condotta rilasciata dal comandante del corpo, e dei documenti indicati sotto le lettere *b* e *d* del § 2 di questo articolo.

Per coloro che, lasciato il corpo, domandano la riammissione entro tre mesi, basterà la presentazione del foglio di congedo, della dichiarazione e del certificato prescritti come sopra pei provenienti dall'esercito o dall'armata.

§ 6. Chi intende contrarre l'arruolamento deve farne domanda, corredata dei prescritti documenti, all'intendenza di finanza, presso la quale è aperto l'arruolamento, presentando l'istanza anche a mezzo dei capi di circolo e dei comandanti di luogotenenza che dovranno spedirla con sollecitudine all'autorità superiore.

§ 7. L'intendente di finanza, esaminati i documenti e riconosciutane la regolarità, ritira dall'aspirante una dichiarazione scritta di sua mano dalla quale consti ch'egli non fu escluso dal servizio militare per condanne, o per lo stesso motivo espulso dall'esercito o dall'armata; nè fu espulso dal corpo delle guardie di finanza, o di pubblica sicurezza, o forestali, o carcerarie, o da qualunque altro pubblico servizio; che non fu incorporato nelle compagnie di disciplina; che non ha lasciato il corpo delle guardie di finanza per rifiuto di rafferma, ed infine che non ha contratto matrimonio religioso.

§ 8. L'intendente di finanza provvede poi perchè l'aspirante sia sottoposto alla visita di un ufficiale medico, dinnanzi una commissione presieduta dall'intendente stesso, e composta di un capo di circolo e di un ufficiale comandante la luogotenenza.

Quando non sia possibile l'intervento di un ufficiale medico per le visite, può richiedersi l'opera di un medico civile, a scelta del presidente della commissione.

§ 9. Se dalla visita medica, compiuta colle norme militari, tenendo conto speciale delle imperfezioni che escludono dall'arruolamento di leva, risulta che l'aspirante è sano, robusto, di buona vista, e atto a reggere alle fatiche del servizio ed alle lunghe marcie, anche in montagna: inoltre se risulta pure che egli ha statura non inferiore a metri 1,54 e ha almeno 80 centimetri di periferia al torace, e se la commissione si pronuncia per l'arruolamento, l'intendente gli fa conoscere i principali obblighi che assume e le pene stabilite per i disertori.

§ 10. Poscia si procede alla compilazione dell'atto di arruolamento e tale atto, firmato dall'intendente e dall'arruolato, obbliga questi a servire per *cinque* anni.

§ 11. L'arruolato è quindi diretto, provvisto degli assegni di viaggio, al deposito d'istruzione, previa la prestazione del giuramento di cui al § 2, dell'articolo 28 successivo.

§ 12. Quando le carte prodotte o le informazioni assunte o la visita medica non riescissero favorevoli, si restituiranno senz'altro i documenti presentati.

§ 13. L'intendente di finanza, mentre dispone l'invio degli arruolati al deposito d'istruzione, spedisce le carte, in conformità alle quali ha proceduto all'arruolamento, all'intendenza nella cui circoscrizione è il deposito, ed il foglio matricolare alla Direzione generale delle gabelle.

§ 14. Il comandante del deposito d'istruzione fornisce al nuovo arruolato gli effetti indispensabili di vestiario, non dovendo darglisi l'intero corredo se non al termine dell'istruzione prescritta dall'articolo 10 della legge organica.

Art. 6. — *Periti medici.*

Agli ufficiali medici chiamati come periti per le visite prescritte dal § 8 del precedente articolo 5 non compete verun onorario. Essi hanno però diritto alle indennità di trasferta e agli assegni per le spese di trasporto stabiliti dai regolamenti militari, quando debbono uscire dalla loro ordinaria residenza.

Ai medici civili chiamati per le visite secondo il disposto dell'articolo precedente, § 8, sono corrisposti dalle intendenze di finanza gli onorari stabiliti dal regolamento di amministrazione del corpo.

Art. 7. — *Esclusioni dall'arruolamento.*

Sono esclusi dall'arruolamento:

a) coloro che sono stati riformati dal servizio militare, salvochè la riforma sia stata pronunciata per statura inferiore a metri 1,56, o sia cessata la causa per la quale furono riformati;

b) coloro che sono affetti da malattie fisiche od intellettuali, imperfezioni o difetti che giusta il regolamento sul reclutamento dell'esercito danno luogo alla riforma degli inscritti nelle liste di leva;

c) coloro che non sono ammessi a far parte dell'esercito o dell'armata.

Art. 8. — *Sottoufficiali dell'esercito e dell'armata.*

I sottoufficiali dell'esercito e dell'armata che abbiano lodevolmente servito per 8 anni, o più, e non oltrepassino l'età di 35 anni giusta il § 5 dell'articolo 5 precedente possono essere arruolati col grado di sottobrigadiere.

In questo caso l'intendente di finanza, prima di far luogo all'arruolamento, informa la Direzione generale delle gabelle, affinchè provveda per la nomina al grado di sottobrigadiere, quando vi siano posti disponibili.

Art. 9. — *Licenziamento degli allievi-guardie dai depositi di istruzione.*

La guardia che nel periodo di istruzione risulta inetta al servizio è licenziata, ed il licenziamento è ordinato dal Direttore generale delle gabelle.

L'inettitudine al servizio deve risultare, o da dichiarazione medica se si tratta di inettitudine fisica, o da un particolareggiato rapporto del comandante del deposito d'istruzione, se dipende da causa intellettuale. Questo rapporto deve essere convalidato dall'intendente di finanza.

Art. 10. — *Ferma.*

§ 1. La ferma è di cinque anni, che decorrono dal giorno nel quale è stato firmato l'atto di arruolamento, e dal quale decorre pure il soldo.

§ 2. Non si computa nella ferma, e costituisce interruzione di servizio, il tempo trascorso:

a) durante la diserzione;

b) in aspettativa di giudizio, se questo fu seguito da condanna, salvo che l'individuo abbia prestato servizio per essere stato ammesso a libertà provvisoria;

c) scontando la pena del carcere o della reclusione militare;

d) nelle compagnie di disciplina, quando la pena è temporanea.

§ 3. La guardia che diede luogo ad una delle indicate interruzioni deve prestare servizio per il tempo necessario a compiere effettivamente i cinque anni della ferma, nè acquista prima di questo termine il diritto ad ottenere il congedo od a rinnovare la ferma.

Art. 11. — *Rescissione della ferma.*

Il Direttore generale delle gabelle può, per gravi motivi di famiglia, concedere la rescissione della ferma.

Art. 12. — *Rafferma.*

§ 1. La guardia che dopo compiuta la ferma, aspira a rimanere in servizio, deve rinnovarla per altri cinque anni.

§ 2. La rafferma può essere rinnovata di cinque in cinque anni fino al 50° anno di età, purchè l'individuo sia sempre idoneo al servizio.

Pei sottoufficiali di terra e di mare e per le guardie di mare, può essere fatta un'eccezione all'anzidetto limite di età, estendendolo sino a 60 anni, semprechè intervengano ragioni speciali, ammesso dal Direttore generale delle gabelle.

§ 3. Chi aspira alla rafferma deve farne domanda, per via gerarchica, all'intendente di finanza, un mese prima della scadenza della ferma o della rafferma in corso.

§ 4. Le rafferme sono accordate dall'intendente di finanza per gli agenti ai quali spetta la qualifica di buona condotta. Diversamente l'intendente deve invocare le decisioni del Direttore generale delle gabelle.

Le rafferme possono aver luogo senza visita medica, quando il capo di circolo dichiara che l'aspirante non è nelle condizioni di dovere essere licenziato per cause fisiche come al § 1 del seguente art. 13.

§ 5. La decorrenza del tempo della rafferma principia dal giorno successivo a quello in cui è finita la ferma o rafferma, se non vi è stata interruzione di servizio.

§ 6. L'atto di rafferma deve essere firmato dal raffermato e dall'intendente di finanza.

§ 7. La disposizione dell'articolo 11, rispetto alla rescissione della ferma, è applicabile alla rafferma.

CAPO III.

Cessazione dal servizio e riammissione.

Art. 13. *Licenziamento per inabilità.*

§ 1. Il comandante di luogotenenza, per mezzo del capo di circolo, deve proporre all'intendente di finanza il licenziamento della guardia divenuta inabile al servizio per età, infermità od imperfezioni fisiche.

§ 2. I motivi fisici debbono essere accertati mediante visita eseguita nel modo indicato dal § 8 dell'articolo 5.

§ 3. Nel procedere alla visita si devono tener presenti le imperfezioni fisiche e le infermità che sono causa di riforma pei militari nelle rassegne di rimando.

§ 4. Per coloro che dalla visita risultassero assolutamente e permanentemente inabili al servizio del corpo, la proposta sarà:

a) per *la pensione di ritiro,* se la guardia conta 15 o più anni di servizio ed è incapace a prestarlo ulteriormente per età o per motivi di salute, oppure, anche quando conta meno di 15 anni di servizio, se ha ferite, imperfezioni o malattie provenienti dal servizio ed insanabili;

b) per la *riforma,* se la guardia conta meno di 15 anni di servizio ed è affetta da imperfezioni o malattie non provenienti dal servizio, col diritto di concorrere a rivendite di generi di privativa di 2ª categoria, unitamente alle persone indicate al n. 7 dell'articolo 8 del regio decreto 7 gennaio 1875, n. 2336, tenendo conto delle norme stabilite dal 2° capoverso dell'articolo 9 del decreto stesso.

c) per il *passaggio ad usciere nei Ministeri delle finanze e del tesoro e nelle intendenze di finanza,* nei termini e mediante i requisiti richiesti dall'articolo 22 della legge organica del corpo.

d) per il passaggio ad agente subalterno nelle dogane, se la guardia soddisfa ai requisiti richiesti dall'articolo 21 di questo regolamento.

Art. 14. — *Congedo definitivo.*

§ 1. La guardia che abbia terminato la ferma o rafferma e non aspiri o non sia ammessa a continuare il servizio, e quella riformata od espulsa dal corpo, sono provvisti di foglio di congedo definitivo, rilasciato dall'intendente di finanza.

§ 2. Sul foglio di congedo definitivo si scrive la dichiarazione della condotta tenuta in servizio colla seguente formola.

" Nei (mesi ed anni) passati nel corpo delle guardie di finanza ha " tenuto *buona, mediocre* o *cattiva condotta.* „

La condotta del congedato è qualificata:

a) buona, se durante il servizio non è stato punito, o fu punito soltanto coll'ammonizione, coll'arresto in caserma o cogli arresti semplici in sala di disciplina;

b) mediocre, se fu punito cogli arresti di rigore in sala di disciplina;

c) cattiva, se fu condannato all'incorporazione nelle compagnie di disciplina, all'espulsione, o fu sospeso o retrocesso dal grado, o fu condannato per effetto degli articoli 14 e 17 della legge 8 aprile 1881.

Si potrà qualificare *buona* la condotta mediocre, *mediocre* o *buona* la cattiva, se, dopo le punizioni subite, il ravvedimento sia stato esemplare, e nel periodo di un anno il congedato non abbia avute altre punizioni, od abbia acquistato delle benemerenze, o sia stato nel frattempo reputato meritevole di ottenere od abbia ottenuta la promozione di grado, o la nomina a guardia scelta.

§ 3. Il foglio di congedo è rifiutato a coloro che al momento di ottenerlo non hanno pareggiato il conto di massa.

Il debitore è tuttavia lasciato partire in congedo, ma provvisto di semplice foglio di licenza illimitata e dopo di avere restituito tutti i capi di corredo dei quali, tenuto conto della decenza e della stagione, strettamente non abbia bisogno per recarsi al luogo ove ha dichiarato di fissare la sua dimora.

A coloro, che si trovano agli arresti di rigore in sala di disciplina, o sospesi, ed a coloro a carico dei quali pendono le decisioni della commissione di disciplina, il foglio di congedo è rilasciato solo dopo che abbiano scontato la punizione o siano stati assolti dalla predetta commissione.

Art. 15. — *Esenzione dal servizio militare*

In relazione agli articoli 1 e 2 dell'allegato *F* della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª) (1); 131 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto 17 agosto 1882, n. 956 (serie 3ª) (2), e 90 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con regio decreto del 28 agosto 1885, n. 3338 (serie 3ª) (3), è determinato quanto segue:

§ 1. I giovani, che si arruolano nel corpo delle guardie di finanza prima del loro concorso alla leva, e dopo questo concorso, ma prima che sia giunto il momento di presentarsi sotto le armi nell'esercito o nell'armata, colla loro classe, sono dispensati dal servizio militare che loro spetterebbe di prestare nell'esercito o nell'armata, quali inscritti di 1ª categoria, finchè continuano a rimanere nel corpo suddetto.

§ 2. Sono parimenti dispensati dal servizio militare le guardie, che appartengono alla 1ª, 2ª e 3ª categoria, sempre quando alla chiamata alle armi di dette categorie trovinsi a prestare servizio nel corpo delle guardie di finanza con regolare arruolamento da esso contratto, mentre già si trovavano in congedo illimitato.

Art. 16. — *Norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo.*

§ 1. I giovani, che si arruolano nel corpo delle guardie di finanza prima del loro concorso alla leva, quando vengono chiamati a concorrervi, muniti, per cura delle intendenze di finanza, del rispettivo foglio matricolare, si presenteranno al consiglio di leva per essere sottoposti all'esame definitivo di arruolamento.

Essi possono però essere visitati per delegazione dal consiglio di leva del circondario o compartimento marittimo in cui risiedono, osservate le prescrizioni dei §§ 63 e 66 dell'appendice al regolamento sul reclutamento dell'esercito e dell'articolo 93 del regolamento sulla leva di mare.

---

(1) Art. 1 e 2 dell'allegato *F* della legge 2 aprile 1886:

" Art. 1. Gli inscritti che, antecedentemente alla presentazione sotto le armi della leva della propria classe, siansi arruolati volontari nel corpo delle guardie di finanza, sono dispensati dal servizio sotto le armi che loro spetterebbe nel regio esercito e nella regia armata di mare, finchè continuano a rimanere nelle guardie stesse.

" Art. 2. Gli inscritti di cui all'articolo precedente, ove vengano per qualsiasi motivo a cessare di far parte di quel corpo, e la classe con cui furono arruolati si trovi tuttora in servizio nel regio esercito o nella regia armata di mare, ne seguiranno la sorte per compiere con essa classe i rispettivi loro obblighi di servizio sia sotto le armi, sia in congedo illimitato secondo la posizione della classe stessa. „

(2) Art. 131 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito:

" I militari dell'esercito permanente e della milizia mobile in congedo illimitato sì di 1. che di 2. categoria, possono con decreto reale essere richiamati sotto le armi in totalità ovvero in parte, per classi, per categoria, per arma o per corpo o per distretto militare, tanto per l'istruzione loro, quanto per rassegne o per eventualità quando il Governo lo giudichi opportuno.

" Dovranno però ogni anno essere chiamati sotto le armi, per un periodo non maggiore di un mese, i militari ascritti alla 1. categoria di una o più classi che si trovano in congedo illimitato od almeno quelli di essa che sono ascritti all'arma di fanteria ed all'artiglieria di campagna.

" Dovranno anche ogni anno essere chiamati per ricevere l'istruzione i militari della 1. parte della 2. categoria di una classe per un periodo di tempo da due a sei mesi ripartibili in uno o più anni ed i militari della 2. parte della stessa 2. categoria, per una durata non minore di quella istruzione che sarà data ai militari di 3. categoria.

" Sono dispensati dalle chiamate di cui sopra i militari di 1. e 2. categoria che trovansi in attività di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarie. „

(3) Art. 90 del testo unico delle leggi sulla leva marittima:

" I militari di 1. e 2. categoria dell'armata in congedo illimitato possono essere chiamati, per decreto reale, sotto le armi in totalità, ovvero per classi, o per contigenti di classi; come pure per semplici specialità di classi, tanto per rassegna, quanto per l'istruzione loro, o per eventualità, quando il Governo lo giudichi opportuno.

" Sono dispensati dalle chiamate, di cui sopra, i militari di 1. e 2. categoria che trovansi in attività di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarie. „

§ 2. All'atto della chiamata alle armi degli inscritti di leva di 1ª categoria di cui al § 1 del precedente articolo, le intendenze di finanza dovranno trasmettere ai rispettivi distretti militari o compartimenti marittimi il foglio di congedo illimitato provvisorio, unendovi copia del foglio matricolare di guardia, ciò che starà a prova della continuata presenza in servizio di tali inscritti nel corpo delle guardie di finanza.

§ 3. Ove, per qualsiasi motivo, le guardie inscritte di leva di 1ª categoria, di cui al § 1 del succitato articolo, vengano a cessare di fare parte del corpo di finanza, mentre i militari della classe a cui appartengono per arruolamento si trovano tuttora sotto le armi nell'esercito o nell'armata, dovranno compiere i rispettivi obblighi di servizio militare.

§ 4. A questo effetto le intendenze di finanza provvederanno perchè all'atto del licenziamento dal corpo di dette guardie, quando trattisi di rescissione di ferma, di espulsione o di riforma dal corpo, siano subito dirette al rispettivo distretto o compartimento di leva, limitandosi però ad un semplice avviso, ove trattisi di agenti incorporati definitivamente nelle compagnie di disciplina o di condannati dai tribunali civili o militari col seguito dell'espulsione dal corpo o di morti.

§ 5. Le intendenze di finanza, mediante appositi registri, terranno in evidenza le guardie ancora soggette al servizio militare, e di tutte le variazioni che succederanno, non solo in quelle inscritte di leva di cui al § 1 dell'articolo 15 precedente, ma eziandio delle altre che appartengono alla 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato, di cui al § 2 del precitato articolo, ne daranno sempre avviso ai comandanti dei distretti o compartimenti dai quali dipendono per fatto di leva, nei modi che saranno stabiliti di accordo tra i Ministeri delle finanze, della guerra e della marina (1).

Cessa quest'obbligo trascorso il giorno 31 dicembre dell'anno in cui la guardia ha compiuto il trentanovesimo anno di età.

Art. 17. — *Riammissione in servizio.*

§ 1. Chi ha lasciato il corpo può esservi riammesso purchè:

a) presenti i documenti prescritti, a seconda del caso, dall'articolo 5 di questo regolamento;

b) non oltrepassi i 35 anni di età;

c) sia giudicato idoneo al servizio;

d) si obblighi a servire per 5 anni;

§ 2. È escluso dalla riammissione:

a) chi fu congedato per riforma;

b) quegli cui fu rifiutata la rafferma;

c) chi fu espulso dal corpo.

§ 3. L'atto della riammissione in servizio deve essere firmato dal riammesso e dall'intendente di finanza; e dal giorno della sua sottoscrizione decorre il soldo e l'obbligo di servizio risultante dall'atto medesimo.

CAPO IV.

Avanzamento.

Art. 18. — *Norme generali.*

§ 1. Salvo l'eccezione fatta pei sottobrigadieri col § 1 dell'articolo 3, nessuno può essere promosso al grado superiore se non ha servito due anni nel grado immediatamente inferiore e se non consta che egli possegga l'attitudine fisica e le cognizioni necessarie all'esercizio di tale grado, e che sia meritevole di avanzamento per buona condotta.

I marescialli possono essere promossi sottotenenti qualunque sia la loro anzianità di grado.

§ 2. Il Direttore generale delle gabelle fissa i programmi degli esami necessari per conseguire il grado di sottobrigadiere, di sottotenente e di sottoispettore, e fissa, ogni volta che è indetto l'esame, l'anzianità che debbono avere i candidati.

(1) Vedere per tali accordi e per le norme da seguire la disposizione n. 176, inserita a pagina 470 del bollettino ufficiale delle guardie di finanza per l'anno 1882.

Chi in due esami non abbia conseguito l'idoneità è escluso dal concorrere per due anni ad altri esami.

§ 3. Quando le promozioni ad un grado debbano aver luogo metà per anzianità e metà per scelta, sono stabiliti due turni di avanzamento, dei quali il primo è assegnato all'anzianità ed il secondo alla scelta.

Quando debbano aver luogo, per due terzi ad anzianità e per un terzo a scelta, sono stabiliti tre turni, dei quali il primo ed il terzo spettano all'anzianità ed il secondo è attribuito alla scelta.

§ 4. L'ordine di classificazione, sulla lista dei promovibili a scelta, dei sottobrigadieri pel grado di brigadiere, dei brigadieri pel grado di maresciallo e dei sottotenenti pel grado di tenente, è determinato in ragione composta dell'anzianità di grado e del merito di servizio (operosità e buona condotta).

L'ordine di classificazione delle guardie pel grado di sottobrigadiere e dei brigadieri e marescialli pel grado di sottotenente, è determinato dalla somma dei punti di merito ottenuti nell'esame con quelli di anzianità di grado e di merito di servizio.

I punti di merito di servizio variano da 1 a 10, e sono dati nel mese di dicembre di ogni anno: pei sottobrigadieri, dal capo di circolo; per gli altri, dall'intendente di finanza assistito dai capi di circolo.

I punti di anzianità si calcolano moltiplicando per 1 gli anni di servizio, computando per anno intero le frazioni maggiori di sei mesi, e non valutando le frazioni di sei mesi o meno.

Gli elenchi di classificazione per le promozioni sui risultati degli esami, i ruoli di anzianità e le liste dei promovibili a scelta, sono tenuto al corrente presso la Direzione generale delle gabelle.

Dalle liste dei promovibili a scelta è cancellato temporaneamente ed anche definitivamente chi si rende colpevole di gravi mancanze, o è stato punito per gravi motivi disciplinari, o ha date ripetute prove di negligenza o di incapacità nell'adempimento dei propri doveri. La radiazione è ordinata dal Direttore generale delle gabelle con motivato decreto, e si effettua senz'altro per i retrocessi di grado.

§ 5. Nell'avanzamento inclusivamente fino al grado di maresciallo il candidato che, oltre al soddisfare alle condizioni prescritte, aggiunga il merito di una azione segnalata, può avere la precedenza nella promozione a scelta.

§ 6. Le nomine ad ufficiale e le promozioni di grado e di classe negli ufficiali sono fatte per decreto reale.

§ 7. Le nomine a sottoufficiale e le promozioni di grado nei sottoufficiali sono fatte con decreti del Direttore generale delle gabelle.

§ 8. Sono pur fatte dal Direttore generale delle gabelle le nomine a guardia scelta, a conseguire le quali occorrono cinque anni di servizio nel corpo con buona condotta.

Il numero delle guardie scelte non può superare il decimo delle guardie comuni.

§ 9. L'anzianità del grado è determinata dalla data del decreto reale, o del decreto del Direttore generale delle gabelle.

L'anzianità di coloro che sono nominati al medesimo grado nello stesso giorno è determinata dalla data della nomina anteriore.

§ 10. Non è computato nè per l'avanzamento nè per l'anzianità:

a) per gli uffiziali, il tempo che non è calcolato a tenore della legge 11 ottobre 1863 sulle disponibilità ed aspettative degli impiegati civili, e quello della sospensione dall'uffizio e dallo stipendio per oltre un mese;

b) per le guardie, il tempo che giusta il § 2 dell'articolo 10 precedente costituisce interruzione di servizio.

Art. 19. — *Avanzamento nei gradi d'ufficiale.*

§ 1. I sottotenenti sono nominati a scelta fra i marescialli, ed anche fra i brigadieri che abbiano due anni di grado, purchè sì gli uni che gli altri non oltrepassino il 50° anno di età. La scelta è fatta mediante esame di idoneità, ritenuto il metodo del concorso per la classificazione di precedenza degli aventi maggiori voti tra i candidati, o la prova nel reggere una luogotenenza durante almeno due anni.

§ 2. I tenenti sono nominati metà ad anzianità e metà a scelta, fra i sottotenenti.

Sono inscritti nel quadro d'avanzamento per la promozione a scelta i sottotenenti segnalati dai loro capi servizio per operosità, zelo od azioni di merito.

§ 3. Per l'avanzamento al posto di sottoispettore occorre l'esame di idoneità, ritenuto il suaccennato metodo del concorso per la classificazione di precedenza. A tale esame possono concorrere i tenenti di 1ª e 2ª classe, non che gli impiegati doganali con stipendio non inferiore a 2000 lire, purchè godano da due o più anni lo stipendio stesso.

La gradazione per la nomina è determinata dal risultato dell'esame.

Ai predetti impiegati doganali è applicabile il 2° capoverso del § 2 del precedente articolo 18.

§ 4. Gli ispettori sono nominati per due terzi fra i sotto ispettori riconosciuti idonei in seguito alla reggenza d'un circolo tenuta con buona prova durante due anni.

Per l'altro terzo possono essere nominati a scelta fra i capi di servizio delle dogane del primo ordine, i quali abbiano anche l'attitudine fisica richiesta per tale servizio, e in particolare quella per vestire l'uniforme.

§ 5. I passaggi di classe negl'ispettori sono dati per due terzi a titolo di anzianità, e per un terzo a scelta. Pei tenenti invece si danno esclusivamente per anzianità.

Art. 20. — *Avanzamento nelle guardie e nei sottoufficiali.*

§ 1. Le guardie scelte sono nominate per anzianità fra le comuni che abbiano i requisiti del § 8 del precedente articolo 18, e siano proposte dai capi di circolo.

§ 2. Per la promozione a sottobrigadiere, le guardie debbono dare esame d'idoneità, ritenuto in proposito quanto è detto al § 1 del precedente articolo per la classificazione.

§ 3. I brigadieri sono nominati metà ad anzianità e metà a scelta fra i sottobrigadieri.

§ 4. I marescialli sono nominati metà ad anzianità e metà a scelta. Questi posti sono accordati ai brigadieri che, avendo non meno di dodici anni di servizio nel corpo, nell'esercito o nell'armata, e non meno di cinque anni di grado nel corpo, abbiano dato prova di singolare zelo in servizio, tenuto ottima condotta, e non mai subito le punizioni n. 4 e 6 dell'articolo 12 della legge organica.

Art. 21. — *Posti di uscieri ed agenti subalterni.*

§ 1. I posti di uscieri nei Ministeri delle finanze e del tesoro e nelle intendenze di finanza, sono riservati per due terzi ai sottoufficiali delle guardie di finanza di buona condotta:

a) che contino almeno 25 anni di servizio, o

b) che siano divenuti inabili per ferite od altri accidenti dipendenti dal servizio, oppure che abbiano contratto a motivo del servizio infermità incompatibili coll'ulteriore loro permanenza nel corpo.

§ 2. I posti di agenti subalterni nelle dogane sono riservati per due terzi alle guardie di finanza che abbiano i requisiti di cui al precedente paragrafo.

§ 3. Gli elenchi degli individui, da proporsi tanto pei posti di usciere come per quelli di agente subalterno, saranno dagli intendenti trasmessi al Direttore generale delle gabelle corredati delle proposte dei relativi capi di circolo; e nei casi del precedente § 1°, lettera *b*, anche delle dichiarazioni mediche e della commissione indicata al § 8 dell'articolo 5 di questo regolamento.

§ 4. Le guardie di finanza, che abbiano i requisiti per aspirare ai posti di usciere o di agente subalterno, possono invece concorrere con diritto di preferenza assoluta alla concessione delle rivendite dei generi di privativa di 2ª categoria colle persone indicate al n. 1 dell'articolo 8 del regio decreto 7 gennaio 1875, n. 2336.

§ 5. Presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle gabelle, sarà tenuto un elenco nel quale dovranno essere inscritte tutte le vacanze che saranno per farsi nei posti di usciere nei Ministeri delle finanze e del tesoro e nelle intendenze di finanza, per il conferimento di due terzi dei medesimi, nei limiti delle domande aventi i debiti requisiti.

§ 6. Eguale elenco sarà pur tenuto per le vacanze nei posti di agente subalterno nelle dogane.

CAPO V.

Pensioni.

Art. 22. — *Pensioni ai sottoufficiali ed alle guardie.*

§ 1. I sottoufficiali e le guardie di finanza, quando hanno compiuto 30 anni di servizio utili per la pensione, sono in facoltà di far valere il loro diritto al collocamento a riposo, anche se sono in corso di rafferma.

§ 2. Gli stessi agenti godono del beneficio concesso dall'articolo 12 della legge sulle pensioni in data del 14 aprile 1864, n. 1731.

§ 3. Allorquando una guardia fa domanda di pensione ai termini dei premessi due paragrafi, l'intendente di finanza, esaminato se il ricorrente conta realmente il numero di anni di servizio, valutabili ai sensi del titolo II della precitata legge del 1864, per dar diritto a pensione, giusta la legge organica del corpo, unisce all'istanza la fede di nascita, lo stato di servizio firmato dal richiedente e col visto dell'intendente medesimo, i certificati autentici dei servizi anteriori alla di lui ammissione nel corpo e gli atti delle ferme da esso contratte, e trasmette il tutto alla Direzione generale delle gabelle.

§ 4. Se si tratta di guardia riformata, che conti 15 o più anni di servizio, l'intendente di finanza unisce alla domanda di pensione lo stato dei servizi nel modo indicato dal paragrafo precedente, ed il processo verbale della visita medica a forma del § 8 dell'articolo 5.

§ 5. Ogni qualvolta occorre provvedere per la pensione ad una guardia, per ferite, imperfezioni o malattie provenienti dal servizio ed insanabili, l'intendente di finanza dispone che venga visitata presso l'ospedale militare principale della divisione nella quale risiede; o quando consti dal certificato rilasciato che si trova nelle condizioni anzidette, unisce alla domanda di pensione, oltre le carte di cui nel precedente paragrafo, il certificato predetto e tutti i documenti comprovanti l'origine e la natura delle ferite.

§ 6. In ogni caso di domanda di pensione per parte delle guardie di finanza, le intendenze debbono usare la maggiore sollecitudine nella trasmissione degli atti alla Direzione generale delle gabelle, la quale, occorrendo, provvederà all'anticipazione di 9/10 della presunta quota di pensione coi fondi della massa, secondo il regolamento d'amministrazione del corpo.

CAPO VI.

Divisa ed armamento.

Art. 23. — *Generalità.*

§. 1. La divisa e l'armamento delle guardie di finanza sono stabiliti dalle tabelle *A* e *B*, annesse al presente regolamento.

§ 2. Tutti gli individui del corpo devono vestir le divisa, salvo le eccezioni di cui nei §§ 1 e 5 dell'articolo 24 successivo.

È vietato di alterarne la foggia, le dimensioni ed i colori.

§ 3. La divisa si distingue:

in grande tenuta,

in piccola tenuta,

in tenuta di fatica,

§ 4. È vietato a chiunque di portare divisa confondibile con quella delle guardie di finanza.

A questo effetto i figurini di uniforme per le guardie daziarie alla dipendenza dei comuni e degli appaltatori del dazio di consumo; per le guardie comunali e campestri; per i corpi di musica comunali o privati, e così via, saranno sottoposti all'esame ed all'approvazione dei comandanti delle divisioni militari e territoriali.

Art. 24. — *Prescrizioni sull'uso della divisa.*

§ 1. Gli ufficiali superiori possono far uso dell'abito civile, salvo che nelle ispezioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 5 della legge organica 8 aprile 1881; nel presentarsi al Ministro delle finanze ed al Direttore generale delle gabelle, o a chi per ragione di ufficio li sostituisce; nelle visite di dovere all'intendente di finanza ed alle autorità militari del luogo, loro superiori in grado; nei consigli e nelle missioni di disciplina, e nelle commissioni di esame per promozioni nel corpo.

In tutti questi casi debbono vestire la gran tenuta.

§ 2. Gli ufficiali subalterni, anche quando reggono un circolo, o fanno le veci di sottospettore aggiunto, non possono vestire abito civile che nei casi previsti dal seguente § 5, o quando si trovano in congedo fuori della loro ordinaria residenza, a meno che non debbano presentarsi al Ministro delle finanze ed al Direttore generale delle gabelle, od a chi per ragione di ufficio li sostituisce.

Devono poi vestire la gran tenuta, oltre che nei casi nei quali è prescritta per gli ufficiali superiori, anche nelle solennità della festa nazionale e dell'anniversario della nascita delle LL. MM. il Re e la Regina; nelle visite di dovere agli ufficiali superiori del corpo; nelle pubbliche funzioni; nelle funzioni funebri; dinanzi ai tribunali civili e militari; e, nelle città capoluoghi di provincia, nei servizi armati e nei giorni festivi secondo il calendario civile.

§ 3. I sottoufficiali e le guardie vestono sempre la divisa, salva l'eccezione di cui al successivo § 5, anche quando sono in congedo temporario, e usano:

a) la *gran tenuta*, ogni giorno, nella capitale del regno, nei servizi alle stazioni ferroviarie di confine o principali, ed in tutti gli altri casi nei quali è prescritta per gli ufficiali subalterni.

b) la *piccola tenuta*, in pubblico, nei giorni, luoghi e servizi non specificati sopra;

c) la *tenuta di fatica*, nei servizi disarmati nell'interno delle caserme, e, quando intervenga apposita autorizzazione, anche nei servizi di campagna.

§ 4. È fatta facoltà ai capi di servizio di consentire:

a) che nella piccola tenuta si usi, per determinati servizi, il berretto coperto di tela bianca, e si portino dagli ufficiali subalterni in piccola tenuta gli stivali sopra i pantaloni;

b) che sino a mezzodì ufficiali, sottoufficiali e guardie possano far sempre uso del berretto in pubblico, senza essere di servizio, non però nei giorni della festa nazionale o dell'anniversario della nascita delle LL. MM.

§ 5. Per determinati servizi, ufficiali, sottoufficiali e guardie possono vestire l'abito borghese, osservate le norme speciali stabilite per i vestimenti dal regolamento di servizio.

CAPO VII.

Obblighi di servizio militare.

Art. 25. — *Concorso da prestarsi all'esercito.*

§ 1. In tempo di pace le guardie di finanza concorrono al servizio di vigilanza alla frontiera, sorvegliando, ed al caso procedendo all'arresto delle persone sospette di spionaggio.

Ad esse incombe inoltre l'obbligo di trasmettere gerarchicamente al comando del corpo d'armata, nel cui territorio prestano servizio, le notizie di importanza militare relative al territorio finitimo, che giungano a loro conoscenza.

§ 2. Dichiarata la mobilitazione dell'esercito, le brigate di guardie di finanza della frontiera minacciata saranno poste immediatamente a disposizione dei comandanti delle truppe mobili preposte alla difesa del confine.

Le brigate di guardie di finanza che stanziano lungo il litorale marittimo, senza muovere dalle sedi rispettive, passeranno a disposizione dei comandanti delle divisioni militari territoriali, e concorreranno, colle truppe, a guardare le coste ed a proteggere le ferrovie litoranee.

A tal uopo saranno rinforzate da altre brigate interne da designarsi fin dal tempo di pace, previo accordo fra i Ministeri delle finanze e della guerra. A un dato momento, per altro, queste brigate dislocate lungo il litorale possono essere costituite in compagnie e battaglioni.

Nel corso delle operazioni militari e man mano che se ne presenterà il bisogno, il Ministero della guerra farà conoscere a quello delle finanze i battaglioni e le compagnie di guardie di finanza da mobilitarsi.

Le autorità militari locali impartiranno le opportune disposizioni per ciò che riguarda i preparativi di mobilitazione e l'eseguimento dei necessari movimenti di concentramento.

§ 3. La precedenza disciplinare tra graduati dell'esercito e graduati delle guardie di finanza, durante la mobilitazione di queste ultime, rimane determinata dal pareggiamento di rango stabilito dal seguente articolo 26. Tale precedenza porterà nelle relazioni fra i due personali il dovere del saluto e tutti gli obblighi di subordinazione stabiliti per i rapporti fra inferiori e superiori dal vigente regolamento di disciplina militare (1).

In caso di operazioni combinate, la precedenza nel comando, a parità di grado, spetterà sempre ai graduati dell'esercito.

§ 4. Le guardie che si trovino nei casi di cui nel precedente § 2 saranno considerate come mobilitate per i diritti e doveri indicati dal penultimo capoverso dell'articolo 5 della legge organica.

Art. 26. — *Apparecchi di mobilitazione.*

§ 1 Il corpo delle guardie di finanze è ordinato per quadri e riparti in compagnie ed in battaglioni per decreto reale (2).

§ 2. Come base per la formazione dei quadri e dei riparti di cui al precedente paragrafo, e per le attribuzioni di servizio di detti quadri e riparti, è stabilito il seguente pareggiamento di rango fra i gradi dell'esercito e quelli del corpo delle guardie di finanza mobilitate:

Guardie di finanza.	*Regio esercito.*
Ispettore	Maggiore
Sottoispettore	Capitano
Tenente di 1ª o di 2ª classe	Tenente
Sottotenente	Sottotenente
Maresciallo	Furiere o furiere maggiore
Brigadiere	Caporal maggiore o sergente
Sottobrigadiere	Caporale o caporale furiere
Guardia scelta	Appuntato
Guardia comune	Soldato.

§ 3. I quadri delle compagnie e dei battaglioni sono stabiliti come appresso:

a) Il battaglione è costituito da uno stato maggiore e da un numero di compagnie variabile da tre a sei, secondo la forza inquadrabile.

Lo stato maggiore è costituito da:

un comandante, ufficiale superiore dell'esercito o eccezionalmente ispettore delle guardie di finanza, nominato dal Ministero della guerra;

un aiutante maggiore in secondo, ufficiale subalterno delle guardie di finanza;

un maresciallo delle guardie di finanza;

un brigadiere id.

quattro guardie di finanza.

b) La compagnia è comandata da un sottoispettore o da un tenente di 1ª classe delle guardie di finanza, ed ha una forza variabile fra 100 e 200 uomini circa.

È ripartita in due plotoni se la sua forza non supera i 100 uomini; in tre se tale forza varia da 100 a 150 uomini, in quattro se supera i 150 uomini.

(1) Pel pareggiamento di rango tra i gradi del corpo con quelli dell'armata e delle capitanerie di porto, sono da vedere le disposizioni n. 159-35, rispettivamente inserite nel bollettino ufficiale delle guardie per gli anni 1884 1885.

(2) Per la distribuzione del corpo in compagnie e battaglioni è da vedere ora l'elenco annesso al regio decreto n. 1009 del 21 ottobre 1882.

Un maresciallo esercita nella compagnia le funzioni di furiere, un sottobrigadiere quelle di caporal furiere, quali sono definite negli articoli 112 e 117 del regolamento di disciplina militare.

c) Il plotone è comandato da un ufficiale subalterno o da un maresciallo delle guardie di finanza: si divide in due squadre, comandate ciascuna da un brigadiere.

La forza del plotone varia da 30 a 50 uomini.

d) Per cura dell'autorità militare all'atto della mobilitazione, potranno essere assegnati ad ogni stato maggiore di battaglione un caporal trombettiere, e ad ogni compagnia cinque trombettieri.

§ 4. Tutti indistintamente gli ufficiali subalterni, i sottoufficiali e le guardie debbono essere descritte nei ruoli di mobilitazione del proprio circolo, per concorrere a formare il numero di compagnie che il circolo deve dare in caso di guerra.

§ 5. I ruoli di mobilitazione, distinti per compagnia e portanti l'indicazione del battaglione al quale le compagnie appartengono, debbono essere fatti il 1° luglio di ogni anno dai capi di circolo.

I circoli che debbono fornire un riparto di forza inferiore alla compagnia, debbono indicare sul rispettivo ruolo di mobilitazione la compagnia e il battaglione alla cui formazione il proprio riparto deve concorrere.

Dei ruoli di mobilitazione si manda un estratto numerico nel mese di luglio al comando del distretto militare del capoluogo della provincia nella quale è compreso il circolo, e si tiene l'elenco nominativo costantemente a giorno alla sede del circolo, per le ispezioni che possono aver luogo giusta l'articolo 27 successivo.

§ 6. Coloro che mediante le ispezioni di cui al seguente articolo fossero riconosciuti non idonei ad essere mobilitati, saranno all'atto della mobilitazione trasferiti ad altra compagnia non mobilitabile, e surrogati da altrettanti individui abili, forniti dalla compagnia stessa.

Art. 27. — *Ispettori delegati dal Ministero della guerra.*

§ 1. Agli ufficiali superiori dell'esercito delegati alle ispezioni, di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 5 della legge organica, incombe:

a) verificare i ruoli di mobilitazione presso i circoli, se cioè sono regolarmente tenuti, e se tutte le guardie vi sono inscritte, e se ne sono in pronto i quadri;

b) vedere se le armi e le munizioni da fuoco sono ben conservate;

c) constatare se gli ufficiali e i sottoufficiali hanno le cognizioni militari e l'attitudine fisica necessaria per i gradi rispettivi nelle compagnie mobilitate, e se le guardie si sono mantenute in esercizio nel maneggio dell'arma ed hanno conservata l'attitudine pel servizio di guerra.

§ 2. A meno che non vi sieno particolari ordini del Direttore generale delle gabelle, queste ispezioni devono eseguirsi senza alcuno spostamento di personale od impedimento al servizio.

§ 3. Gli intendenti di finanza sono in obbligo di prestare tutto il loro concorso per l'eseguimento di queste ispezioni.

§ 4. Tutto il personale dei circoli ispezionati riconoscerà questi ufficiali ispettori come rivestiti di autorità superiore per il tempo e per l'oggetto dell'ispezione.

§ 5. Speciali norme, concertate fra il Ministero della guerra e quello delle finanze, regoleranno le forme da osservarsi per l'attuazione di queste ispezioni (1).

TITOLO II.

DISCIPLINA

CAPO I.

Doveri disciplinari.

Art. 28. — *Giuramento.*

§ 1. Chiunque entra a far parte del corpo, o vi è riammesso, deve prestare il seguente giuramento di fedeltà:

" Io . . . . giuro d'essere fedele al Re ed ai suoi legittimi successori, di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello " Stato e di esercitare il mio ufficio col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria ".

(1) Vedere il regio decreto dell'8 febbraio 1885 che approva l'annessavi istruzione per le ispezioni militari alle guardie di finanza.

§ 2. Il giuramento è dato avanti l'intendente di finanza che ha proceduto all'arruolamento ed alla presenza del capo di circolo o di un altro ufficiale del corpo.

Prima di deferire il giuramento l'intendente fa conoscere alla guardia l'importanza dell'atto, che sta per compiere, e gli obblighi che ne derivano.

La formula del giuramento è pronunciata dall'intendente. La guardia la ripete a voce alta.

Quest'atto è compiuto con solennità stando tutti in piedi ed a capo scoperto.

Del prestato giuramento è fatta annotazione nell'atto di arruolamento.

§ 3. I marescialli e brigadieri, quando sono promossi sottotenenti, rinnovano il giuramento, e lo rinnovano pure coloro che dal servizio di dogana sono nominati sottoispettori o ispettori.

Art. 29. — *Subordinazione gerarchica.*

§ 1. Gli inferiori debbono obbedire i superiori in modo pronto, rispettoso ed assoluto in tutte le cose di servizio, ed avere per essi deferenza e rispetto in ogni tempo e luogo, anche fuori di servizio.

Eguale deferenza e rispetto sono pure dovuti agli impiegati degli ordini amministrativi, superiori per rango.

§ 2. La graduazione gerarchica della subordinazione è la seguente:

1° Guardia (comune o scelta).	
2° Sottobrigadiere 3° Brigadiere 4° Maresciallo	Sottoufficiali.
5° Sottotenente 6° Tenente	Ufficiali subalterni.
7° Sottoispettore 8° Ispettore	Ufficiali superiori

§ 3. I reclami e le domande devono essere individuali e non si considerano come tali quelli portanti la firma o fatti a nome o nell'interesse di due o più individui. I reclami e le domande non individuali e quelli ripresentati da chi già li presentò altra volta, si considerano come mancanze contro la subordinazione quando l'autore di essi abbia ottenuto risposta, salvochè la domanda adduca nuovi elementi di fatto.

Art. 30 — *Lingua e forme da usarsi in servizio.*

§ 1. In servizio si deve sempre parlare italiano.

§ 2. Gli ufficiali ed i sottoufficiali trattano le guardie col *voi*;

Gli ufficiali ed i sottoufficiali sono trattati col *lei*.

Quando si chiama a nome un graduato, si deve premettere l'indicazione del suo grado, senz'altro titolo.

Art. 31. — *Saluto.*

§ 1. Tutti devono il saluto:

alle LL. MM. il Re e la Regina e al Sommo Pontefice;

alle Persone della Real famiglia;

ai Sovrani e Capi di Stati esteri;

ai Senatori ed ai Deputati riuniti in corpo o per deputazione;

alle bandiere nazionali dell'esercito e dell'armata;

ai militari dell'esercito e dell'armata, superiori in grado (1).

§ 2. Il saluto è dovuto dall'inferiore al superiore in qualsiasi grado, in ogni tempo e luogo.

(1) Per l'obbligo del reciproco saluto fra il corpo delle guardie di finanza e i militari dell'esercito e dell'armata, anche quando le guardie non sono mobilitate, sono da vedere le speciali due disposizioni concordate coi Ministeri della guerra e della marina, ed inserite, l'una a pagina 439 del bollettino ufficiale delle guardie di finanza pel 1882, e l'altra a pagina 493 dello stesso bollettino per l'anno 1884.

Art. 32 — *Doveri generali.*

§ 1. Nessuno può firmare o rilasciare dichiarazioni, certificati o documenti per persone o cose di servizio senza esservi espressamente autorizzato, tranne nei casi stabiliti dalle disposizioni in vigore, o quando si tratti di documenti richiesti dall'autorità competente

§ 2. Il superiore non rifiuterà di controfirmare e trasmettere una domanda od un reclamo di un suo inferiore, salvochè la domanda od il reclamo siano redatti in termini sconvenienti e non rispettosi, che costituiscano una mancanza contro la subordinazione.

§ 3. Chi è impedito da malattia di adempiere i suoi doveri ne informa il suo superiore immediato, il quale, occorrendo, lo fa ricoverare in uno spedale militare o civile.

§ 4. Nel caso di morte di una guardia o d'un ufficiale in caserma o anche in casa privata, quando presso il defunto non siano parenti in grado di adempiere gli uffici convenienti, il capo servizio provvede perchè:

a) sia eseguito quanto prescrive la legge sullo stato civile;

b) sia compilata la nota di quanto ha lasciato il defunto;

c) sia ritirato quanto fosse di spettanza dell'amministrazione;

d) ne siano informati i parenti.

§ 5. È vietato fra i componenti il corpo di aprire sottoscrizioni anche a scopo di beneficenza. È pure vietata la diffusione nel corpo di opere risguardanti le leggi e i regolamenti gabellari, non approvate dalla Direzione generale delle gabelle.

§ 6. Niuno appartenente al corpo può prendere parte diretta o indiretta a pubblicazioni concernenti il servizio in qualsiasi maniera.

CAPO II.

Punizioni.

Art. 33. — *Norme generali.*

§ 1. Un graduato deve astenersi da ogni correzione, rimprovero o punizione in presenza di un suo superiore, tranne quando questi gliene dia facoltà. Così pure il graduato che abbia fatto rapporto sulla mancanza di un suo inferiore deve astenersi, riguardo alla mancanza stessa, da ogni provvedimento, finchè non conosca le decisioni del superiore.

§ 2. Il graduato del corpo che incontri un inferiore, benchè non all'immediata sua dipendenza, sconciamente vestito o che manchi al decoro od ai doveri del corpo, è obbligato di riprenderlo e di riferirne al capo servizio dal quale quegli dipende.

§ 3. Chi si creda punito ingiustamente od eccessivamente può reclamare, ma solo dopo che si sia sottomesso al castigo inflitto e senza permettersi alcuna osservazione men che rispettosa. La decisione di questi ricorsi, da spedirsi con sollecitudine in via gerarchica, spetta all'ufficiale o all'impiegato immediatamente superiore a quello che ha inflitta la punizione.

§ 4. Le punizioni, meno quella dell'ammonizione verbale, sono inscritte nella matricola del corpo, tenuta presso la Direzione generale delle gabelle.

Art. 34. — *Punizioni degli ufficiali.*

§ 1. Le mancanze degli ufficiali sono punite:

a) coll'ammonizione verbale o scritta;

b) con la sospensione dalla metà dello stipendio sino a 30 giorni;

c) con la sospensione dall'uffizio e dalla metà dello stipendio da 30 giorni a un anno;

d) colla dispensa dal servizio;

e) colla destituzione;

§ 2. L'ammonizione può essere inflitta all'ufficiale da qualunque suo superiore.

Danno motivo all'ammonizione le mancanze lievi alla disciplina e al servizio.

§ 3. La sospensione dalla metà dello stipendio è inflitta per negligenze o mancanze leggiere, quando siano ripetute, o per trasgressione notevole ai doveri inerenti al grado d'ufficiale.

Questa punizione può essere inflitta dall'intendente di finanza o dalle autorità superiori. Quando è inflitta dall'intendente di finanza, è immediatamente notificata al Direttore generale delle gabelle.

§ 4. L'ufficiale punito colla sospensione dalla metà dello stipendio non è dispensato dall'attendere al proprio servizio.

Qualora durante la punizione egli commetta una nuova mancanza, l'intendente di finanza può prolungare la durata della punizione anche fino al massimo, od anche proporre la commutazione della punizione in quella della lettera *c* del precedente § 1.

§ 5. La sospensione dall'uffizio e dalla metà dello stipendio è inflitta per infrazioni gravi ai regolamenti od agli ordini superiori; per mancanze gravi o ripetute in servizio; per notevoli infrazioni alle regole di contegno; per mancanze contro il decoro; per debiti oltre i propri mezzi; per la critica o la censura degli atti o degli ordini dei superiori, massime se fatta in presenza d'inferiori o d'estranei al corpo; per la partecipazione ad assembramenti o manifestazioni di parti politiche, e generalmente quando gli altri mezzi di correzione siano riusciti inefficaci.

Questa punizione è inflitta:

a) dal Direttore generale delle gabelle fino a 4 mesi;

b) dal Ministro delle finanze fino ad un anno.

L'ufficiale così punito è escluso da qualunque servizio.

§ 6. Qualora un ufficiale si dimostrasse, per mancanze gravi e ripetute, incorreggibile malgrado le punizioni indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del precedente § 1, ovvero cadesse in qualche grave trasgressione alla disciplina od alle regole del servizio, o commettesse mancanze contro l'onore, verrà sottoposto a consiglio di disciplina, il quale emetterà il parere se l'ufficiale debbe essere dispensato dal servizio o destituito.

§ 7. Le principali trasgressioni alla disciplina, od alle regole del servizio e le mancanze contro l'onore, per le quali un ufficiale dev'essere sottoposto a consiglio di disciplina, quando non sia passibile delle pene comminate dal codice penale generale o dal codice militare, sono le seguenti:

a) offesa alla persona del Re.

b) manifestazione pubblica d'opinione ostile alla monarchia costituzionale ed alle istituzioni fondamentali dello Stato;

c) la grave mancanza di rispetto con insulti o minaccie:

d) le calunniose relazioni contro i propri superiori o dipendenti, oppure contro gli impiegati sottoposti al suo riscontro;

e) le informazioni dolose sul conto di un inferiore;

f) la grave o recidiva trascuratezza nel mantenere la disciplina dei dipendenti, o nei provvedimenti di vigilanza diretti ad impedire ed a scoprire il contrabbando;

g) le false esposizioni negli atti di servizio e la falsa dichiarazione di scopritore o di capo scopritore di una contravvenzione di finanza o della esistenza d'un rivelatore segreto;

h) i debiti contratti con inferiori del corpo, o rivenditori di generi di privativa, o con ricevitori del lotto o con fabbricanti di generi sottoposti a tasse di fabbricazione esistenti nel circolo o nella luogotenenza affidati all'ufficiale, o con altri individui posti sotto la di lui sorveglianza:

i) il chiedere o ricevere mancie, regali o compensi, a qualsiasi titolo.

l) l'accettazione di doni dalle persone indicate alla lettera *h*, quando non sia applicabile l'articolo 17 della legge organica del corpo;

m) la connivenza nelle frodi e nel contrabbando, quando non sia applicabile l'articolo 17 della legge predetta;

n) la recidiva, entro due anni, nelle trasgressioni o mancanze che abbiano dato luogo alla sospensione dall'uffizio e dalla metà dello stipendio per oltre due mesi, ed anche per un tempo minore, qualora nei due anni anzidetti la sospensione abbia avuto luogo più d'una volta;

o) il matrimonio contratto solo col rito religioso;

p) l'ubbriachezza abituale, quando contro di essa siano rimaste inefficaci le punizioni indicate alle lettere *a*, *b*, *c* del precedente § 1;

q) le mancanze contro le leggi della moralità e del buon costume;

f) la codardia e la simulazione di infermità per esimersi dal servizio.

Art. 35. — *Formazione e procedura del consiglio di disciplina.*

§ 1. Il Ministero delle finanze determina quando un ufficiale debba essere sottoposto a consiglio di disciplina per riconoscere se al medesimo sieno applicabili le punizioni *d*, *e*, del § 1 dell'articolo 34.

§ 2. Il consiglio di disciplina, al quale può venir sottoposto l'ufficiale, siede in Roma presso il Ministero delle finanze.

Esso si compone:

a) di un maggiore generale o colonnello comandante di brigata dell'esercito, presidente;

b) di due ufficiali superiori dell'esercito;

c) di un ispettore superiore delle gabelle;

d) di un ufficiale del corpo di grado eguale a quello dell'imputato;

e) di un segretario relatore (di grado non inferiore a segretario nel Ministero delle finanze), senza voto.

§ 3. Il consiglio di disciplina siede a porte chiuse; l'ufficiale chiamato innanzi ad esso non può farsi assistere da difensore, nè le persone estranee hanno diritto di chiedere comunicazione dei documenti o delle determinazioni adottate, ed il presidente ed i membri devono mantenere il segreto.

§ 4. Il Ministero della guerra nomina in principio d'ogni anno gli ufficiali che debbono essere presidente e membri del consiglio di disciplina.

Nomina inoltre gli ufficiali che debbono essere supplenti, in caso d'impedimento od assenza degli effettivi. Gli ufficiali nominati, conservano tale incarico per tutto l'anno, e possono venir confermati alla scadenza dell'anno.

Eguale nomina e per la stessa durata fa il Ministero delle finanze rispetto all'ispettore superiore delle gabelle ed al segretario relatore.

La scelta dell'ufficiale del corpo, come membro del consiglio, è fatta di volta in volta dal Ministero delle finanze.

§ 5. Non possono far parte del consiglio di disciplina, nè come presidente, nè come membri, nè come segretario relatore, i congiunti e gli affini dell'ufficiale sottoposto alla inchiesta sino al quarto grado inclusivamente di computazione civile, nè chi abbia con lui debiti o crediti, o sia con lui in lite davanti i tribunali.

§ 6. Quando occorra di riunire il consiglio di disciplina, il Ministero delle finanze invita il presidente a convocarlo, inviandogli un rapporto particolareggiato sui motivi che determinano l'inchiesta, corredato dell'estratto del ruolo matricolare e dello stato delle punizioni dell'ufficiale, e tutti quegli altri documenti che valgono ad illuminare il consiglio.

Nel tempo stesso fa intimare all'ufficiale l'ordine di presentarsi al presidente del consiglio di disciplina in quel giorno che gli verrà fatto indicare.

§ 7. Spetta al presidente del consiglio di far conoscere a ciascun membro l'ordine di convocazione del medesimo, il luogo, il giorno e l'ora della seduta, ed all'ufficiale incolpato anche il giorno nel quale, giusta il paragrafo seguente, potrà prendere cognizione dei documenti che lo riguardano.

Tali partecipazioni all'ufficiale incolpato verranno ordinate dal presidente del consiglio di disciplina all'intendente di finanza dal quale l'ufficiale dipende.

Sarà compilato processo verbale delle comunicazioni fatte all'ufficiale incolpato.

§ 8. Sei giorni almeno prima della seduta del consiglio l'ufficiale incolpato ha diritto di vedere tutti i documenti di cui al precedente § 6, e di prendere note.

Tali documenti devono essere firmati dal presidente e dal segretario relatore, prima di farli vedere all'ufficiale.

L'ufficiale dopo avere veduti i documenti ne rilascerà al segretario relatore analoga dichiarazione.

Egli potrà presentare e richiedere nuovi documenti a sua giustificazione tanto prima, quanto durante la seduta del consiglio, e presentare la nota delle persone che possono attestare sui fatti pei quali ha luogo il processo. Il presidente ha su tutto ciò potere discrezionale.

Il segretario relatore resterà mallevadore di tutti i documenti.

§ 9. Dopo che l'ufficiale ha preso contezza dei documenti e prima della seduta, il segretario relatore compila un rapporto particolareggiato di tutti i fatti risultanti dai documenti stessi, astenendosi strettamente da qualsiasi apprezzamento.

§ 10. Il presidente interviene alla seduta in abito borghese od i membri militari e l'ufficiale del corpo, nell'uniforme del giorno.

L'ufficiale soggetto al consiglio si presenta in grande tenuta.

§ 11. Riunito il consiglio di disciplina, il presidente chiede anzitutto se nessuno di quelli che lo compongono trovisi verso l'ufficiale soggetto all'inchiesta nelle condizioni previste dal precedente § 5.

Avutane risposta negativa dichiara aperta la seduta e fa introdurre l'ufficiale. Quindi fa dar lettura dal segretario relatore:

a) dell'articolo 16 della legge organica;

b) del rapporto compilato in conformità del precedente § 9;

c) dell'ordine di convocazione del consiglio, emanato dal Ministero delle finanze;

d) di tutti i documenti inerenti all'inchiesta, se è ritenuto necessario.

§ 12. Terminata la lettura, il presidente invita l'incolpato a presentare le sue difese.

I membri del consiglio possono, per mezzo del presidente, rivolgere all'ufficiale le interrogazioni che stimano opportune.

§ 13. Finito l'interrogatorio dell'ufficiale vengono separatamente introdotte le persone chiamate ad attestare avanti al consiglio, e ne sono udite le deposizioni.

I membri del consiglio e l'ufficiale soggetto all'inchiesta possono, per mezzo del presidente, avere da tali persone gli schiarimenti che credono opportuni.

§ 14. Il presidente chiede all'incolpato se ha nulla da aggiungere; dopo di che lo fa uscire dalla sala, riassume le risultanze dell'inchiesta e invita i membri del consiglio a dare ciascuno il suo avviso, tenendo l'ordine inverso a quello dei gradi.

Ultimata la discussione, il presidente raccoglie i voti seguendo l'ordine stesso.

§ 15. Se il consiglio ravvisa necessario di far assumere nuove verificazioni, il presidente invia la causa ad altra riunione e provvede.

§ 16. Le sedute del consiglio, le sue discussioni e le deliberazioni devono risultare da processo verbale, che è compilato dal segretario relatore.

Nella deliberazione viene sempre citato l'articolo di legge o di regolamento al quale essa si appoggia.

Il processo verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti il consiglio e porta anche la firma del segretario relatore.

§ 17. Le deliberazioni del consiglio, con tutti gli atti e documenti, sono tosto mandati al Ministero delle finanze.

Il Ministero non può adottare una punizione più grave di quella deliberata dal consiglio di disciplina.

§ 18. Ove l'ufficiale incolpato non si presenti, e non abbia comprovato un legittimo impedimento, il consiglio procede e delibera, facendone menzione nel processo verbale.

Art. 36. — *Castighi dei sottoufficiali e delle guardie.*

§ 1. Le mancanze disciplinari dei sottoufficiali e delle guardie di finanza, sono punite:

a) coll'ammonizione verbale o scritta;

b) coll'arresto in caserma fino a 15 giorni;

c) coll'arresto semplice o di rigore in sala di disciplina da 8 a 30 giorni;

d) coll'incorporazione nelle compagnie di disciplina o colla espulsione dal corpo; quest'ultima accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

Inoltre per i marescialli, i brigadieri e i sottobrigadieri:

e) colla sospensione dal grado da uno a tre mesi;

f) colla retrocessione a guardia comune.

Il castigo di cui alla lettera *f*) può essere applicato alle guardie scelte.

§ 2. Sono punite coll'ammonizione le lievi mancanze di disciplina o di servizio.

Questa punizione può essere inflitta da qualunque superiore.

§ 3. Sono punite coll'arresto in caserma la recidiva entro 3 mesi nelle lievi mancanze di disciplina e di servizio ed anche le mancanze di cui al paragrafo seguente, quando vi siano circostanze attenuanti.

Questa punizione consiste nella privazione della libera uscita, senza esonerare il punito dal servizio, e dura tanti giorni per quanti fu inflitto l'arresto, senza tener conto se il punito va o no in servizio.

Il castigo dell'arresto in caserma può essere inflitto dal comandante di brigata sino a cinque giorni; dal comandante di luogotenenza sino a 10 e dal capo di circolo sino al massimo di 15.

§ 4. Le principali trasgressioni per le quali è applicabile l'arresto semplice in sala di disciplina, sono:

a) la seconda recidiva, entro tre mesi, nelle mancanze lievi alla disciplina ed al servizio,

b) la mancanza di zelo e di puntualità, non maliziosa, nell'adempimento dei propri doveri, o degl'incarichi avuti, la pigrizia e la negligenza nel servizio;

c) l'inesattezza o il non giustificato ritardo nel render conto ai superiori delle mancanze dei subalterni;

d) la negligenza e la trascuratezza nella pulizia del corpo o della divisa e nella conservazione del vestiario e delle armi;

e) il pernottare fuori della caserma senza permesso;

f) l'allontanarsi dalla caserma contro il divieto dei superiori e la violazione degli arresti in caserma;

g) il frequentare compagnie sconvenienti;

h) il giuocare a giuochi d'azzardo e proibiti;

i) l'ubbriacarsi;

l) il contrarre debiti senza soddisfarli;

m) l'altercare coi compagni o l'usare modi inurbani e sconvenienti verso chicchessia;

n) le indebite osservazioni in servizio, il mormorare e il tenere proposti sconvenienti;

o) l'introdurre in caserma, senza plausibile motivo, persone estranee al corpo:

p) il commerciare ed esercitare un mestiere qualunque;

q) l'introduzione indebita o il traffico nella caserma di commestibili, vino od altri oggetti;

r) la parzialità, l'ingiustizia, i modi sconvenienti e qualunque abuso di autorità verso i dipendenti:

s) l'aver fatto mancare un servizio per trascuratezza o cattive disposizioni, o l'aver lasciato fuggire un'arrestato per negligenza di custodia;

t) la vendita, il pegno e l'imprestito degli oggetti acquistati dalla massa senza che ne sia obbligatorio l'acquisto, come sarebbero le scarpe, le mutande, ecc.

L'arresto semplice in sala di disciplina può essere inflitto dal comandante di luogotenenza da 8 a 15 giorni e dal capo di circolo da 8 a 30.

§ 5. Le principali trasgressioni per le quali è applicabile il castigo degli arresti di rigore in sala di disciplina sono:

a) la recidiva entro tre mesi nell'ubbriachezza:

b) la disobbedienza agli ordini dei superiori;

c) l'assenza o l'interruzione di servizio senza permesso, quando non costituisce diserzione;

d) l'uso abusivo del proprio fondo vitto;

f) il ritardo o l'inesattezza grave nell'eseguimento degli ordini di servizio;

g) il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori od all'autorità oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;

h) l'abbandono del posto di servizio, quando non ne siano derivate gravi conseguenze;

i) la violazione degli arresti semplici in sala di disciplina;

l) la vendita, il pegno e l'imprestito degli oggetti obbligatori di divisa senza permesso, quando non ne sieno avvenute conseguenze dannose al servizio o alla disciplina.

m) in generale qualunque altro grave mancamento alla disciplina od al servizio, come pure la recidiva entro tre mesi nelle altre mancanze indicate al paragrafo precedente;

Le facoltà punitive dal precedente ultimo paragrafo date ai comandanti di luogotenenza e ai capi di circolo per gli arresti semplici, sono estese ad essi per gli arresti di rigore in sala di disciplina.

§ 6. Il punito coll'arresto in sala di disciplina è rinchiuso in apposita stanza, dalla quale non può uscire che un'ora al giorno. Durante quest'ora rimane sotto sorveglianza e nello interno della caserma.

Nella sala di disciplina è proibito di fumare, giuocare, suonare, aver colloqui con estranei, nè con altri del corpo, salvo i casi di assoluta necessità, per i quali il comandante della brigata potrà di volta in volta dare il permesso.

È vietato d'introdurre nella sala di disciplina commestibili o bevande oltre il vitto prescritto.

Il punito non può avere altri oggetti di vestiario che quelli della tenuta di fatica, e le coperte da letto.

Il letto dei detenuti nella sala di disciplina consiste in un pancaccio.

Il superiore che tiene le chiavi della sala di disciplina, risponde d'ogni infrazione alle prescrizioni suddette.

Il punito coll'arresto semplice riceve il vitto della mensa in comune, meno il vino. Il punito coll'arresto di rigore riceve doppia razione di pane tutti i giorni, e ogni terzo giorno anche la minestra oltre la doppia razione di pane.

§ 7. L'arresto in sala di disciplina si sconta dalle guardie alla sede della brigata, dai sottoufficiali alla sede della luogotenenza.

Se alla sede della brigata non vi ha sala di disciplina, le guardie punite sono mandate a subire il castigo alla sede della brigata più vicina che ne sia provveduta.

§ 8. La sospensione dal grado da uno a tre mesi, colla quale possono venir puniti i sottoufficiali, si applica per le mancanze di cui al § 5 di questo articolo quando vi sia circostanza aggravante; ed è inflitta dall'intendente di finanza, il quale ne stabilisce la durata, in seguito a rapporto scritto del capo di circolo. L'intendente ne informa il Direttore generale delle gabelle, al quale spetta di stabilire in che circolo il punito debba recarsi a prestare servizio durante la sospensione.

§ 9. Il tempo trascorso in sospensione dal grado non è computato per l'anzianità di grado.

§ 10. Il sospeso dal grado si reca nel circolo ove deve scontare la punizione senza i distintivi del grado; ma ritorna poi al proprio circolo fregiato nuovamente dei distintivi stessi.

§ 11. La retrocessione a guardia comune di un sottoufficiale ha luogo allorchè sono esauriti inutilmente tutti gli altri mezzi disciplinari o la natura della mancanza è tale da intaccare la dignità del graduato.

Per gli stessi motivi ha luogo la retrocessione delle guardie scelte.

§. 12. Un sottoufficiale può anche essere retrocesso per dimostrata incapacità a mantenere la disciplina fra i dipendenti, o a ben dirigerli e comandarli.

§ 13. La retrocessone dei sottoufficiali e delle guardie scelte è pronunciata dal Direttore generale delle gabelle sulla proposta dell'intendente di finanza, sentito il parere della commissione di disciplna di cui al seguente articolo 37.

Il retrocesso deve essere cambiato di provincia.

§ 14. Il retrocesso non può essere un'altra volta promosso guardia scelta o sottobrigadiere se non dopo trascorso un anno di ottima condotta. Qesto tempo puo essere ridotto dal Direttore generale delle gabelle a favore di chi compisse un'azione di merito segnalato.

§ 15. Oltre che per le gravi mancanze contemplate dalle lettere *a*, *b*, *d*, *e*, del § 7 del precedente articolo 34, s'infligge l'espulsione dal corpo o il passaggio nelle compagnie di disciplina per le seguenti mancanze:

a) incorreggibilità dimostrata dalla frequenza nelle stesse mancanze, malgrado le punizioni subìte;

b) l'aver chiesto o ricevuto mancie, regali o compensi a qualunque titolo per ragioni di servizio; la colpevole inesattezza in un verbale; il rifiuto di compiere i propri doveri; l'omissione volontaria di essi;

il ritardo o l'inesattezza dolosi nell'eseguire gli ordini di servizio, salve sempre le altre azioni penali;

c) qualunque mancanza di decoro;

d) le gravi mancanze alla disciplina od al servizio accompagnate da scandalo od altre conseguenze dannose al servizio od al prestigio del corpo, salva l'applicazione delle altre leggi penali;

e) l'appropriazione o la distrazione del fondo vitto della brigata, o di qualunque somma od oggetto affidato in custodia, quando non concorrano nel fatto gli estremi di un reato di competenza dell'autorità giudiziaria;

f) la violazione del segreto in affari di servizio;

g) la violazione degli arresti di rigore in sala di disciplina;

h) l'istigazione alla diserzione od alla insubordinazione;

i) l'insubordinazione grave non accompagnata da minaccie, nè da vie di fatto;

l) il dar prova di viltà in servizio;

m) l'abbandono del posto di servizio quando ne siano derivate gravi conseguenze;

n) la diserzione semplice;

o) i maltrattamenti o le vessazioni ai cittadini o ad arrestati, quando non costituiscano un reato punibile a termine del codice penale generale;

p) la vendita, il pegno o l'imprestito degli oggetti componenti la divisa senza permesso, quando ne sieno avvenute dannose conseguenze al servizio o alla disciplina;

q) la vendita, il pegno o l'imprestito delle armi;

r) la violazione del confine, accompagnata da circostanze aggravanti;

s) il matrimonio contratto col semplice rito religioso;

t) i debiti contratti con inferiori o con individui sottoposti alla vigilanza del corpo.

§ 16. L'espulsione dal corpo ed il passaggio nelle compagnie di disciplina sono ordinati dal Direttore generale delle gabelle sul conforme parere della commissione di disciplina, di cui all'articolo seguente.

Il passaggio nelle compagnie di disciplina porta seco la perdita del grado.

L'agente punito, per passare nelle compagnie di disciplina deve essere riconosciuto idoneo al servizio militare, mediante visita di un ufficiale medico.

§ 17. Il passaggio nelle compagnie di disciplina può essere temporaneo (6 mesi) o definitivo, cioè sino al termine della ferma o della rafferma, secondo la gravità della mancanza. La commissione di disciplina nelle sue conclusioni deve specificare in tal senso la sua proposta; e trattandosi di passaggio definitivo deve pure dichiarare se l'espulsione dal corpo e il passaggio definitivo alle compagnie di disciplina, possono essere accompagnate dalla perdita dei diritti alla pensione. Quest'aggravante del castigo si applica alle mancanze di maggiore gravità e dev'essere oggetto di particolare deliberazione della commissione di disciplina.

§ 18. È espulso dal corpo chi è convinto di aver contratto matrimonio civile senza permesso; di avere carpito l'arruolamento dopo essere stato espulso dal corpo, o di essere indegno di appartenere al corpo per fatti precedenti all'arruolamento.

L'espulsione è parimenti pronunziata contro chi subisce condanna a pena criminale o correzionale per reati di furto, corruzione, prevaricazione o malversazione, o è condannato per effetto dell'articolo 17 della legge organica dell'3 aprile 1881.

In tutti questi casi l'espulsione, vincolata alla perdita d'ogni eventuale diritto a pensione, è pronunziata dal Ministro delle finanze sulla produzione delle prove dei fatti che la motivarono.

Art. 37. — *Formazione e procedura della commissione di disciplina.*

§ 1. La commissione di disciplina si compone:

di un capo di circolo, presidente;

di due tenenti o sottotenenti, membri;

di un segretario relatore senza voto, scelto dall'intendente di finanza fra gli impiegati di concetto del proprio uffizio, senza distinzione di grado.

Gli autori delle lagnanze o dei rapporti che determinano la convocazione della commissione, i parenti e gli affini del sottoposto all'inchiesta sino al secondo grado di computazione civile, non possono far parte della commissione di disciplina.

§ 2. L'intendente di finanza, sulle proposte dei capi di circolo, convoca la commissione di disciplina; stabilisce il giorno e l'ora in cui deve riunirsi alla sede dell'intendenza, e sceglie di volta in volta i funzionari che debbono costituirla, ad eccezione del segretario relatore, che è nominato di anno in anno.

Qualora la commissione, tenuto conto del prescritto dal paragrafo precedente, non possa convocarsi col personale dipendente dall'intendenza, l'intendente si rivolge al Direttore generale delle gabelle perchè provveda.

§ 3. Della scelta dei funzionari che devono costituire la commissione, l'intendente avverte il presidente, e contemporaneamente gli fa pervenire:

a) tutti i documenti che si riferiscono alle mancanze da giudicarsi;

b) un rapporto particolareggiato di tutti i fatti risultanti dai documenti stessi, compilato e firmato dal segretario relatore, e che costituisce l'atto di accusa;

c) una copia, o altrettanti estratti dell'atto di accusa, firmati dal segretario relatore, quanti sono gli agenti sottoposti a giudizio.

§ 4. Non avendo eccezioni da fare, spetta al presidente della commissione notificare ai due ufficiali della commissione l'ordine di convocazione, facendo loro conoscere il luogo, il giorno e l'ora della seduta.

Spetta pure al presidente disporre per l'intimazione degli atti di accusa agli imputati da farsi loro almeno tre giorni prima della seduta, affinchè possano aver tempo di presentarsi o produrre le eventuali loro osservazioni in iscritto.

I documenti ed il rapporto di cui alle due prime lettere del precedente paragrafo, debbono essere restituiti, a cura del presidente, al segretario relatore della commissione, a mezzo dell'intendenza, il giorno prima di quello stabilito per la seduta.

§ 5. La commissione di disciplina siede a porte chiuse; gli agenti imputati non possono farsi assistere da difensori, nè le persone estranee possono chiedere comunicazione dei documenti o delle deliberazioni adottate, sulle quali i componenti la commissione debbono mantenere il segreto.

§ 6. Riunita la commissione, il presidente chiede innanzi tutto ai componenti se nessuno di essi trovisi verso taluno degli imputati nelle condizioni previste dall'ultimo capoverso del precedente § 1.

Avutane risposta negativa, dichiara aperta la seduta, e fa introdurre separatamente gl'imputati secondo ogni singolo atto di accusa. Quindi fa dar lettura:

a) dell'articolo 12 della legge organica 8 aprile 1881;

b) del rapporto particolareggiato di cui alla lettera *b* del precedente § 3;

c) dell'ordine di convocazione della commissione emanato dall'intendente di finanza.

§ 7. Terminata la lettura, il presidente invita gl'imputati a presentare le loro difese.

I membri della commissione, possono per mezzo del presidente, rivolgere agli accusati le interrogazioni che stimano opportune.

§ 8. Finito l'interrogatorio degl'imputati, vengono introdotte separatamente le persone chiamate ad attestare avanti alla commissione, e ne sono udite le deposizioni.

I membri della commissione e gli accusati possono, per mezzo del presidente, avere da tali persone gli schiarimenti che credono necessari.

§ 9. Il presidente chiede quindi agl'incolpati se nulla hanno da aggiungere, dopo di che li fa uscire dalla sala, riassume le risultanze dell'inchiesta e invita i membri della commissione a dare il loro avviso, tenendo l'ordine inverso a quello dei gradi.

Ultimata la discussione, il presidente raccoglie i voti seguendo l'ordine stesso.

Si decide a maggioranza di voti, compreso quello del presidente.

§ 10. Se la commissione ravvisa necessario di fare assumere nuove

verificazioni, il presidente invia la causa ad altra riunione e provvede, o richiede le disposizioni opportune dall'Intendente.

§ 11. Le sedute della commissione, le sue discussioni e deliberazioni devono risultare da processo verbale, che è compilato dal segretario relatore.

Nella deliberazione viene sempre citato l'articolo di legge o di regolamento al quale essa si appoggia.

Il processo verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i membri della commissione e dal segretario relatore.

§ 12. Ove gl'imputati non si presentino e non abbiano comprovato un legittimo impedimento, la commissione procede e delibera, facendone menzione nel processo verbale.

§ 13 Le deliberazioni della commissione con tutti gli atti relativi, sono rimesse subito all'intendente di finanza.

Se il parere della commissione è negativo, o se la medesima riscontra fatti punibili secondo le leggi penali generali o militari, l'intendente provvede nelle sue competenze se si tratta di un sottoufficiale cui debba essere inflitta la sospensione dal grado, o rimanda l'imputato ai superiori del corpo, secondo le loro facoltà punitive, o riferisce alla Direzione generale delle gabelle prima di denunziare i fatti al tribunale competente.

Se invece il parere della commissione è affermativo, l'intendente lo trasmette col suo avviso al Direttore generale delle gabelle, indicando se e da quanto tempo l'incolpato è agli arresti precauzionali.

Il Direttore generale delle gabelle o infligge la proposta punizione, od altra minore, oppure, se crede sia da applicarsi la sospensione dal grado, trattandosi di sottoufficiali, o l'arresto in sala di disciplina pei sottoufficiali e per le guardie, rimanda gl'imputati alle decisioni dell'intendente di finanza o dei superiori del corpo secondo i casi.

ART. 38. — *Incorporazione nelle compagnie di disciplina.*

§ 1. La guardia inviata alle compagnie di disciplina passa sotto la giurisdizione del loro comando, e viene cancellata dai ruoli del corpo delle guardie di finanza, se il passaggio è definitivo.

§ 2. Finchè sia giunta l'approvazione ministeriale della deliberazione della commissione di disciplina, la guardia è trattenuta in arresto semplice nella sala di disciplina. Dopo l'approvazione sono liquidati i conti di massa e di soldo, e la guardia è consegnata ai reali carabinieri per essere scortata al luogo di punizione.

§ 3. La guardia che fa passaggio temporaneo nelle compagnie di disciplina vi rimane sei mesi, purchè in questo lasso di tempo abbia tenuto costantemente buona condotta e meritato il transito alla 1ª classe. Trascorsi i sei mesi fa ritorno al corpo, ma è assegnata ad un'altra provincia.

§ 4. Qualora invece non siasi in quel periodo di tempo meritato il transito nella 1ª classe, può, per decisione del comandante degli stabilimenti militari di pena, essere trattenuta nelle compagnie di disciplina, anche fino al compimento di un anno di permanenza in esse. In questo caso la guardia congedata dalla compagnia di disciplina è considerata come espulsa dal corpo.

ART. 39. — *Arresto dei disertori dal corpo.*

§ 1. Gl'intendenti di finanza, e gli ufficiali delle guardie di finanza debbono richiedere i reali carabinieri dell'arresto delle guardie colpevoli di diserzione indicando se questa sia semplice o qualificata. Contemporaneamente ne daranno avviso alla prefettura della provincia affinchè questa possa concorrere alla ricerca dei disertori, valendosi degli altri mezzi a sua disposizione.

L'arresto può anche essere eseguito dagli agenti del corpo.

§ 2. I disertori arrestati, se imputati di diserzione qualificata, sono dai carabinieri reali tradotti a disposizione dell'avvocato fiscale militare della divisione militare ove seguì l'arresto (articolo 335 codice penale militare), e se ne dà avviso nel tempo stesso dall'arma all'autorità di finanza che fece la denunzia di diserzione.

§ 3. La guardia di finanza colpevole di diserzione semplice, arrestata dai carabinieri reali, non sospetta o accusata di reato previsto dal codice penale militare o comune, è tradotta alla stazione dei reali carabinieri più vicina alla sede di una luogotenenza di guardie di finanza, alla quale il comandante della stazione suddetta ne dà avviso, onde la faccia ritirare dalla caserma dei carabinieri.

§ 4. I disertori che si costituiscano o siano tradotti ad una luogotenenza fuori della provincia cui appartengono, potranno essere giudicati e puniti nella provincia stessa nella quale si costituirono o ne seguì l'arresto, ed a questo effetto saranno invocate le determinazioni della Direzione generale delle gabelle, assumendo intanto i disertori in servizio presso la brigata del luogo ove si sono costituiti o sono stati tradotti.

I disertori che in pendenza del giudizio disertassero nuovamente, se di nuovo costituiti o tradotti al corpo, saranno custoditi agli arresti precauzionali in sala di disciplina.

ART. 40. — *Guardie imputate di reati punibili dal codice penale.*

§. 1. Per le mancanze accennate negli articoli precedenti, quando sono accompagnate da un reato colpito dalla legge penale generale con pena più grave, si farà il rinvio della causa ai tribunali ordinari, salva l'eccezione prevista dall'articolo 18 della legge organica.

§ 2. Le guardie imputate di crimini o d'infrazioni punibili colla pena del carcere militare, saranno arrestate per cura del loro superiore immediato e poste a disposizione del tribunale competente, osservate le norme prescritte da questo regolamento e da quello di servizio, in ordine alla cattura degli individui appartenenti al corpo.

§ 3. Le mancanze che hanno preceduto, accompagnato o susseguito un reato giudicabile dal tribunale ordinario o militare, e che possono avere connessione col reato stesso, debbono essere notificate al tribunale, salvo a vedere in seguito ciò che possa essere conveniente nei rapporti disciplinari.

CAPO III.

Matrimoni.

ART. 41. — *Matrimonio degli ufficiali.*

Gli ufficiali debbono nella via gerarchica dare al Direttore generale delle gabelle partecipazione del matrimonio incontrato, per le debite annotazioni sui loro atti personali.

ART. 42. — *Matrimonio dei sottoufficiali e delle guardie.*

§ 1. I sottoufficiali e le guardie hanno d'uopo, per contrarre matrimonio, dell'autorizzazione del Direttore generale delle gabelle, il quale non la concede senza la prova che uno degli sposi, o tutti due insieme, posseggono un'annua rendita non inferiore a lire *quattrocento*, efficacemente assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura.

La detta rendita può essere costituita sopra beni stabili o mediante consolidato 5, o 3 per cento.

§ 2. Sulle domande presentate, l'intendente di finanza provvede perchè a cura dei sottoufficiali o delle guardie, o degli altri interessati, sia nei modi di legge costituita la rendita ed assicurata la medesima col vincolo ipotecario di cui sopra, e poscia rimette le carte al Direttore generale delle gabelle.

§ 3. La rendita rimane sciolta dal vincolo ipotecario e diviene liberamente disponibile:

a) quando il sottoufficiale o la guardia abbia lasciato il servizio, od abbia fatto passaggio ad un grado o posto per il quale la legge non richiede la costituzione di rendita per matrimonio;

b) quando il matrimonio è sciolto per la morte del sottoufficiale o della guardia;

c) quando il matrimonio è sciolto per la morte della moglie senza figli in età minore. In questo caso, se rimangono superstiti figli in età minore, il vincolo ipotecario continuerà a sussistere a beneficio dei

figli, soltanto insino a che non abbiano raggiunta la maggiore età, esclusa però le femmine maritate.

§ 4. L'ammogliato non può pretendere l'alloggio in caserma per la moglie e pei figli, nè l'indennità di alloggio.

CAPO IV.

Licenze

Art. 43. — *Concessione delle licenze.*

§ 1. Per comprovati bisogni di salute o di famiglia, si possono agli ufficiali ed alle guardie accordare licenze, che nel periodo di un anno non eccedano la misura fissata nei paragrafi seguenti, tenuto però sempre conto delle esigenze del servizio e della disciplina.

La domanda di licenza deve essere presentata in via gerarchica.

§ 2. Le licenze sono accordate:

a) agli ufficiali: dall'intendente di finanza, fino a giorni 30; dal Direttore generale delle gabelle, fino a due mesi;

b) ai sottoufficiali ed alle guardie dal capo di circolo, fino a giorni 15; dall'intendente di finanza, fino a giorni 30.

Per motivi giustificati il Direttore generale delle gabelle può prorogare la licenza ai sottoufficiali ed alle guardie sino a due mesi. Trascorso il termine del congedo cessa la corresponsione del soldo, a meno che non si tratti di individui malati e ricoverati negli ospedali secondo le prescrizioni di questo e del regolamento di servizio.

§ 3. In caso di urgenza i comandanti di luogotenenza possono accordare ai loro dipendenti fino a 7 giorni di licenza, riferendone però contemporaneamente al capo di circolo.

Similmente, in caso d'urgenza, il capo di circolo può concedere agli ufficiali dipendenti fino a 10 giorni di licenza riferendone all'intendente.

§ 4. Non possono ottenere licenza, salvo che per gravissimi motivi: la guardia che non conta almeno un anno di servizio; il retrocesso o sospeso dal grado, ed il ritornato dalle compagnie di disciplina, fino a che non abbia un anno di servizio dopo la retrocessione, o la sospensione, od il ritorno dalle compagnie di disciplina, e in generale chi non tiene buona condotta.

Art. 44. — *Disciplina durante la licenza.*

§ 1. L'essere in licenza non esonera dall'osservanza delle regole disciplinari.

§ 2. L'ufficiale che si reca in licenza in luogo, ove risiede un ufficiale del corpo, suo superiore in grado, deve presentarglisi nell'arrivare e nel partire.

§ 3. I sottoufficiali e le guardie che vanno in licenza ricevono il foglio relativo, ed arrivando nel luogo ove intendono fruire della licenza, si presentano nel termine di 24 ore al comandante delle guardie di maggior grado che vi sia stanziato, ed in mancanza di esso al sindaco, per far vidimare detto foglio.

§ 4. I sottoufficiali e le guardie che vanno in licenza portano gli oggetti di corredo, dei quali possono abbisognare durante la licenza, e la daga.

§ 5. Chi cade malato durante la licenza, deve ricoverarsi al più prossimo ospedale. Se si tratta di lieve indisposizione, potrà essere curato in famiglia, ma in tal caso, appena scaduto il congedo, deve giustificare la malattia coll'invio di una fede medica autenticata dal sindaco, e rinnovarne l'invio di 10 in 10 giorni.

CAPO V.

Ricompense.

Art. 45. — *Varie specie di ricompense.*

§ 1. Le ricompense che si possono concedere agl'individui del corpo delle guardie di finanza sono le seguenti:

a) l'encomio;

b) il premio in danaro;

c) l'avanzamento a scelta;

d) la medaglia d'oro o d'argento, o la menzione onorevole al valor militare, al valor civile ed al valore di marina;

e) le decorazioni dell'ordine equestre della Corona d'Italia.

§ 2. L'encomio è semplice, o all'ordine del giorno dell'intendenza di finanza, o all'ordine del giorno dell'intiero corpo.

§ 3. L'encomio semplice può essere dato dall'intendente o dalle autorità a lui superiori, e viene partecipato all'encomiato in via gerarchica.

§ 4. L'encomio all'ordine del giorno dell'intendenza di finanza può essere dato dall'intendente o dal Direttore generale delle gabelle, ed è annunziato all'ordine del giorno a tutte le guardie poste nel territorio dell'intendenza.

§ 5. L'encomio all'ordine del giorno di tutto il corpo è dato dal Direttore generale delle gabelle ed è annunziato distintamente sopra il *bollettino ufficiale* del corpo.

Nell'istesso *bollettino ufficiale* sono pure annunziate le altre ricompense, delle quali, come degli encomii, è fatta menzione nella storia di servizio di chi se ne è reso meritevole.

§ 6. Gli encomi per fatti estranei al servizio del corpo sono dati dopo sentito il parere delle competenti autorità.

§ 7. Il conferimento della medaglia, di cui alla lettera *d* del precedente § 1, segue in modo solenne coll'intervento delle autorità alla sede dell'intendenza di finanza, e di una rappresentanza dell'esercito come sarà stabilito da apposite disposizioni (1).

CAPO V.

Onoranze funebri.

Art. 46. — *Generalità.*

§ 1. La guardia di finanza non interviene come rappresentanza del corpo ad onoranze funebri, che nei casi di sepoltura di individui appartenenti al corpo.

§ 2. In questi casi gli onori da rendersi consistono nella scorta del feretro, come al seguente paragrafo, in grande tenuta e completamente armati.

§ 3. Scortano il feretro:

a) per i sottobrigadieri e le guardie un sottobrigadiere o sei guardie;

b) pei brigadieri, un brigadiere, un sottobrigadiere ed otto guardie;

c) per i marescialli, un maresciallo, un brigadiere, un sottobrigadiere e dieci guardie;

d) per gli ufficiali subalterni, un ufficiale di grado pari a quello dell'estinto, i sottoufficiali e le guardie per formare una squadra;

e) per gli ufficiali superiori, un ufficiale superiore, due ufficiali subalterni, sottoufficiali e guardie da formare un plotone; comandato da uno dei detti ufficiali subalterni.

§ 4. Nel caso che la forza del luogo, tenuto conto delle esigenze di servizio, che non possono nè debbono essere trascurate, non bastasse a formare il personale secondo il precedente § 3, e non si potesse riunirlo dai posti vicini, si provvederà nel miglior modo possibile.

TITOLO III.

CONTIGENTE SEDENTARIO.

CAPO UNICO.

Art. 47. — *Istituzione delle guardie sedentarie.*

A norma dell'art. 9 dell'allegato *F* della legge 2 aprile 1886, n. 3734 (serie 3ª), potrà essere mantenuto un contigente speciale di guardie sedentarie entro i limiti della forza organica del corpo delle guardie di finanza e della relativa spesa.

(1) Vedere per le norme da seguirsi nel conferimento delle onorificenze alle guardie la disposizione n. 133 del *bollettino ufficiale* del corpo per l'anno 1883.

Art. 48. — *Scopo dll' istituzione.*

Le guardie sedentarie sono principalmente addette ai servizi locali di sorveglianza presso le dogane, gli stabilimenti e i magazzini delle privative, per il dazio di consumo e per le imposte di produzione, e possono anche essere incaricate di altri servizi nell'interno del territorio.

Art. 49. — *Passaggio diretto dal servizio attivo a quello sedentario.*

Le guardie che, a seguito della visita di scrutinio, saranno ammesse a far passaggio diretto dal servizio attivo a quello sedentario, sono dispensate dalla presentazione dei documenti indicati dall'articolo 5 di questo regolamento, e vi saranno ammesse sulla produzione del solo verbale della commissione di scrutinio, attestante la loro attitudine al servizio sedentario, semprechè non vi ostino altre cause d'indole disciplinare.

Art. 50. — *Disciplina.*

Il personale delle guardie sedentarie è soggetto alle regole della disciplina del corpo.

Ad esso però non verrà applicata la pena dell'incorporazione nelle compagnie di disciplina, la quale verrà, nell'eventualità del caso, commutata in quella dell'espulsione con o senza perdita del diritto alla pensione.

Art. 51. — *Divisa.*

La divisa delle guardie sedentarie è quella stessa delle guardie attive. Però le guardie sedentarie porteranno all'alto della manica del braccio sinistro un *S*, in lana gialla per le guardie, ed in oro per i sottoufficiali.

Art. 52. — *Disposizioni generali.*

All'infuori delle disposizioni specialmente contemplate nel presente capo, le guardie sedentarie sono nel resto sottoposte a tutte le prescrizioni di questo regolamento.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle finanze
A. MAGLIANI.

TABELLA A.

Divisa delle Guardie di finanza

Divisa degli ufficiali.

Cappello alpino di feltro nero con stemma reale di metallo dorato sul davanti; coccarda tricolore in seta sul lato sinistro, sormontata da una penna d'aquila.

Copertura di tela bianca per il cappello.

Berretto di panno verdone scuro con filettature gialle; sottogola esterno di cuoio verniciato; stemma reale ricamato in oro; visiera inclinata.

Copertura di tela bianca per il berretto.

Giubba di panno verdone a due petti; bavero rovesciato; bottoni convessi di metallo giallo brunito; manopole di velluto nero; asole di panno giallo al bavero; filettature pure di panno giallo al bavero, allo sparato, alle tasche e alle manopole.

La giubba deve giungere fino a due centimetri sopra l'inforcatura delle coscie.

Pantaloni di panno bigio con banda di panno giallo, larga quattro centimetri.

Mantello di panno bigio, con bavero senza filettatura (È facoltativo il cappotto di panno bigio della forma di quello degli ufficiali dello esercito pei reggimenti di fanteria).

Cinturino di cuoio nero con pendagli in oro.

Cinturino di cuoio nero con pendagli di cuoio nero verniciato.

Spalline di metallo dorato coi distintivi di grado: una riga i sottotenenti, due i tenenti, tre i sottoispettori, e per gl'ispettori le spalline come per i maggiori dell'esercito.

Contro-spalline di cordone d'oro attortigliato.

Dragona d'oro.

Dragona di cuoio nero verniciato.

Colletto di tela bianca.

Guanti di pelle nera liscia.

Distintivi di grado.

Sul cappello: pei sottotenenti una trecciuola d'oro sul lato sinistro, ad angolo leggermente ottuso, pei tenenti due, pei sottoispettori tre e per gli ispettori come i maggiori dell'esercito pei battaglioni alpini.

Sul berretto: un galloncino d'oro per i sottotenenti, due pei tenenti, tre pei sottoispettori e per gli ispettori come i maggiori dello esercito, posti attorno e nel mezzo della sopraffascia.

Sulla giubba: gli stessi distintivi in oro, stabiliti rispettivamente pei sottotenenti, tenenti, capitani e maggiori dell'esercito.

Tenuta degli ufficiali.

Grande tenuta: cappello, giubba con spalline, cinturino con pendagli d'oro, dragona d'oro e sciabola.

Piccola tenuta: berretto, giubba senza spalline, cinturino con pendagli di cuoio, dragona di cuoio e sciabola.

Divisa dei sottoufficiali e delle guardie.

Guardie in servizio di terra.

Cappello alpino di feltro nero, con stemma reale di metallo dorato sul davanti: coccarda tricolore in lana sul lato sinistro, sormontata da una penna di corvo.

I marescialli hanno la coccarda in seta.

Copertura di tela bianca per il cappello.

Berretto di panno verdone scuro con stemma reale in metallo giallo; filettature di panno giallo; sottogola esterno di cuoio verniciato; visiera inclinata.

I marescialli hanno lo stemma reale ricamato in oro.

Copertura di tela bianca per il berretto.

Giubba di panno verdone ad un solo petto; bavero rovesciato; bottoni convessi di metallo giallo; asole di panno giallo al bavero; filettature pure di panno giallo al bavero, allo sparato ed alle tasche.

Giubba di tela di cotone a righe bianche e turchine scure, con asole al bavero di panno giallo.

Panciotto.

Pantaloni di panno bigio con filettature di panno giallo.

Pantaloni di tela cotone a righe bianche e turchine scure senza filettature.

Cappotto di panno bigio con cappuccio amovibile.

Il cappotto dei marescialli sarà di forma da poter portare ed usare la sciabola tenendolo indossato.

Cravatta bianca da collo.

Cinghia da pantaloni.

Porta daga di cuoio nero.

Giberna di cuoio nero.

Cintolone del moschetto, di cuoio nero.

Guanti di cotone nero.

I marescialli possono usare i guanti di pelle nera.

Dragona di seta verde ed oro pei marescialli.

Dragona di cuoio nero verniciato pei marescialli.

Cinturino di cuoio nero con pendagli di cuoio nero verniciato pei marescialli.

Cinturino di cuoio nero con pendagli di seta ed oro pei marescialli.

Distintivi di grado.

Sul cappello: pei marescialli, un galloncino di seta verde ed oro sul lato sinistro, ad angolo leggermente ottuso; pei brigadieri e sottobrigadieri, un galloncino in oro.

Sul berretto: pei marescialli, un galloncino di seta verde ed oro attorno e nel mezzo della sopraffascia.

Sulla giubba e sul cappotto: pei marescialli, intreccio sull'avambraccio formato di un galloncino di seta verde ed oro; pei brigadieri, due galloni d'oro foggiati ad angolo acuto posti sull'avambraccio, l'uno superiormente all'altro; pei sottobrigadieri, un gallone d'oro foggiato ad angolo acuto; per le guardie scelte, un galloncino di seta gialla intorno al bavero.

Guardie in servizio di mare.

Cappello di paglia maltese.

Berretto di panno nero verdone, da marinaio.

Nastro nero per cappello e per berretto, con la leggenda: Guardie di finanza.

Giubbetto di panno verdone a due petti con filettature di panno giallo.

Pantaloni di tela bianca.

Pantaloni di tela lino-cotone turchina.

Cappotto di panno turchino scuro.

Camiciotto di flanella di lana turchina.

Guanti di cotone nero.

I marescialli possono usare i guanti di pelle nera.

Distintivi di grado.

Le guardie in servizio di mare non portano distintivi di grado nè sul cappello di paglia, nè sul berretto, ma soltanto sulle maniche del giubbetto e del cappotto; e sono conformi a quelli stabiliti per le guardie di terra.

I sottoufficiali portano un berretto di panno verdone scuro della forma usata per i sottoufficiali di marina con stemma reale in metallo dorato.

I marescialli hanno lo stemma ricamato in oro.

Tenuta dei sottoufficiali e delle guardie.

Guardie in servizio di terra.

Grande tenuta: cappello, giubba, pantaloni di panno, daga e sciabola pei marescialli.

Piccola tenuta: berretto, giubba, pantaloni di panno, daga o sciabola pei marescialli.

Tenuta di fatica: berretto, giubba, pantaloni di panno.

Nell'estate si portano i pantaloni di tela cotone a righe nella piccola tenuta; i pantaloni e la giubba di tela cotone a righe nella tenuta di fatica.

Guardie in servizio di mare.

Grande tenuta: cappello di paglia, giubbetto, pantaloni di panno, daga e pel maresciallo l'arma da taglio prescritta dalla tabella *B*.

Piccola tenuta: berretto, giubbetto, pantaloni di panno, daga e pel maresciallo l'arma predetta.

Tenuta di fatica: berretto, giubbetto, pantaloni di panno.

Nell'estate si portano i pantaloni di tela bianca nella grande tenuta; i pantaloni di tela cotone nella piccola tenuta e in quella di fatica.

Prescrizioni comuni alla tenuta degli ufficiali, dei sottoufficiali e delle guardie.

Il cappello deve essere ornato della penna, eccetto quando ha la copertura di tela bianca.

La giubba deve sempre essere intieramente abbottonata e non aver catenelle o ciondoli sporgenti dai suoi lembi.

Il colletto o la cravatta non deve sorpassare più d'un centimetro il bavero della giubba, nè i polsini sporgere più di due centimetri dal lembo delle manopole; gli uni e gli altri non possono essere che di tela bianca.

Vestendo la divisa si devono sfuggire le esagerazioni nell'acconciatura, portare corti i capelli, tanto da lasciare scoperta la fronte e le orecchie, e da non toccare il bavero della giubba, del giubbetto o del cappotto, curando la massima nettezza nella persona e nelle varie parti della divisa.

Gli ufficiali debbono lasciare crescere i baffi e possono portare il pizzo ed anche la barba intera, purchè sia tenuta corta.

I sottoufficiali e le guardie debbono lasciar crescere i baffi e possono portare anche il pizzo separato o congiunto coi baffi per tutta la larghezza della bocca e del mento.

Gli agenti di bassa forza, che ne hanno il diritto, debbono portare il distintivo di tiratore abilissimo, consistente in un moschetto ricamato, in oro pei sottufficiali, ed in lana per le guardie, sull'alto della manica sinistra della giubba o del giubbetto di panno.

È permesso ad ogni agente della guardia di portare un segno di lutto sulla divisa, per la morte recente di un congiunto, consistente in un velo nero al braccio sinistro, purchè ne ragguagli per via gerarchica il capo di circolo, e questi l'intendente di finanza, trattandosi di segno di lutto che egli stesso volesse portare.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle finanze
A. MAGLIANI.

TABELLA B.

Armamento delle guardie di finanza.

GRADI	ARMI
Ufficiali superiori e subalterni	Sciabola conforme a quella degli Ufficiali di fanteria del Regio esercito e rivoltella.
Marescialli di terra . .	Sciabola conforme a quella degli Ufficiali e rivoltella.
Marescialli di mare . .	Rivoltella e l'arma usata dal nocchiero dell'armata.
Brigadieri, Sottobrigadieri e Guardie . . .	Moschetto con sciabola-bajonetta, e, occorrendo, rivoltella o pistola.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle finanze
A. MAGLIANI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a 10 sussidi per lo studio della ginnastica nella scuola.

Veduto il R. decreto del 27 agosto 1884, num. 2661, serie 3ª, col quale fu istituita in Roma una scuola normale di ginnastica al fine di preparare abili docenti in questa materia per le scuole secondarie e normali del Regno;

Veduto il regolamento del 30 agosto 1884;

È aperto, anco in quest'anno, un concorso per titoli a 10 sussidi di lire 600 ciascuno, i quali saranno conferiti, sopra proposta del Consiglio direttivo della detta scuola, e pagabili mensilmente in rate posticipate per tutta la durata del corso.

I documenti da presentare per l'ammissione al concorso sono i seguenti:

1. Diploma di maestro elementare, o attestato di licenza ginnasiale o di promozione dal 2° al 3° corso d'Istituto tecnico;
2. Attestati di complessione sana e robusta, atta all'ufficio di maestro di ginnastica, rilasciati da un medico militare e da un insegnante di ginnastica in pubbliche scuole;
3. Attestato di buona condotta morale e civile;
4. Fede di nascita che provi non avere il concorrente meno di 20 anni, nè più di 25;
5. Tutti quei documenti, inoltre, valevoli a dimostrare che il candidato possieda buona coltura generale e singolare attitudine all'insegnamento della ginnastica.

I documenti sovraindicati dovranno inviarsi al Ministero dell'Istruzione non più tardi del 31 settembre corrente, insieme colla domanda in carta bollata da una lira per l'ammissione al concorso.

Prima dell'apertura della scuola normale sarà fatto noto l'esito del concorso stesso.

Roma, 23 agosto 1886.

5 *Il Direttore del Segretariato generale*: C. DONATI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

È aperto in Roma, presso il Ministero di Pubblica Istruzione, un concorso per titoli alla cattedra di *Lingua italiana e Storia*, vacante nell'Istituto nautico di Palermo.

Gli aspiranti al concorso dovono fare domanda sopra carta da bollo da lire 1 20, ed unirvi i seguenti documenti, oltre ad altri che crederanno aggiungervi per meglio dimostrare la loro idoneità:

1. Fede di nascita;
2. Attestato medico di costituzione fisica sana ed atta alle fatiche della Scuola;
3. Fedina criminale ed un certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune nel quale essi hanno la loro abituale residenza;
4. Titolo legale di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana e della storia nelle scuole tecniche o normali e magistrali;
5. Cenno riassuntivo sulla carriera scolastica percorsa, comprovata da documenti.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere descritti in apposito elenco, e quelli indicati ai numeri 2 e 3 devono avere data posteriore al 15 agosto.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle domande d'iscrizione al concorso scade col giorno 30 settembre prossimo.

I concorrenti indicheranno nella domanda, e con la massima esattezza, il rispettivo domicilio, affinchè possano esser loro fatte le occorrenti comunicazioni.

Il concorrente nominato alla cattedra anzidetta riceverà uno stipendio non minore di lire 1760 annue, e dovrà rinunziare a qualunque altro ufficio pubblico o privato di cui fosse per avventura in possesso.

Dal Ministero di Pubblica Istruzione,

Addì 25 agosto 1886.

Per il Direttore Capo della Divisione dell'insegnamento tecnico

2 A. GHEZZI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un concorso per esame e per titoli insieme, a cattedre di:

Chimica,
Agraria ed estimo,
Ragioneria e computisteria,
Geometria pratica e costruzioni,
Fisica,

che sono o possono farsi vacanti negli Istituti tecnici governativi del Regno.

Gli aspiranti al concorso devono far domanda sopra carta da bollo da lire 1 20, e provare con legali documenti di possedere i requisiti richiesti dall'art. 206 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione. A detti documenti i signori concorrenti dovranno pure unire il certificato di nascita, un attestato medico, debitamente legalizzato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica, la fedina criminale e un certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune nel quale essi hanno la loro abituale residenza.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle domande di iscrizione al concorso scade col giorno 20 settembre prossimo.

I concorrenti indicheranno nella domanda e colla massima esattezza il rispettivo domicilio affinchè possano essere loro fatte le comunicazioni occorrenti.

La Commissione del concorso potrà dispensare dalla prova dello esame quei concorrenti che ne saranno giudicati degni per il valore dei titoli presentati. Così pure sopra proposta della stessa Commissione potrà il Ministro dispensare dalla presentazione dei titoli richiesti dall'art. 206 della legge sovracitata le persone note per la loro dottrina nelle discipline che sono oggetto del concorso.

Il tempo in cui si terranno gli esami sarà fatto noto ai concorrenti con particolari comunicazioni.

I concorrenti nominati alle cattedre vacanti riceveranno, nella misura indicata dalla tabella F della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, e dalle leggi 30 giugno 1882, n. 893, e 23 dicembre 1877, n. 4213, lo stipendio corrispondente al grado e alla classe che sarà loro assegnata secondo i risultati del concorso.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione,

Addì 15 agosto 1886.

Il Direttore Capo della Divisione dell'Insegnamento tecnico

10 NISIO.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

CONCORSO *internazionale di trombe e strumenti per applicare i rimedi contro le crittogame e gli insetti dannosi alle piante coltivate.*

Il termine stabilito per le domande di ammissione al concorso internazionale di trombe e strumenti per applicare i rimedi contro le crittogame e gli insetti dannosi alle piante coltivate, che scadeva il giorno 31 luglio u. s. è prorogato a tutto il giorno 25 settembre corrente.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente.* — Roma, Tip. delle Mantellate.